

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 383

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 16 giugno 2004)

RELAZIONE

Il provvedimento detta la disciplina di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali abrogando in gran parte (articoli da 2 a 5, 8 e 9, comma 1 e 4) il precedente regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, che, a seguito di significative modifiche normative intervenute già a partire dal 2001, non risulta rispondente all'attuale assetto delle competenze e dell'organizzazione stessa dell'Amministrazione.

Al riguardo viene innanzitutto in rilievo la presenza nel testo appena citato di riferimenti al Ministero della salute ed ai dipartimenti. Ed, infatti, per quanto concerne i primi va richiamato il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, con il quale è venuto meno l'accorpamento previsto all'articolo 45 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, del Ministero della salute con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; accorpamento a cui faceva seguito la disciplina di organizzazione dettata nel regolamento che si modifica con il presente decreto.

Relativamente ai dipartimenti va osservato che con il decreto legislativo n. 241 dell'11 agosto 2003 si è provveduto a modificare l'articolo 47 del decreto legislativo n. 300/99 appena citato sopprimendo ogni riferimento agli stessi e rendendo così possibile l'istituzione di un Segretario generale quale figura di coordinamento dell'azione amministrativa.

In ordine al contenuto dei singoli articoli si fa presente quanto segue:

L'articolo 1 individua, sostituendo il precedente articolo 1 del DPR 276, le funzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali richiamando l'articolo 46 del decreto legislativo n. 300/99 e facendo espressamente salve le competenze delle regioni.

L'articolo 2, modifica il DPR 176 con l'inserimento di nuovi articoli, **da 1-bis a 1 – sedecies**:

- L'articolo **1- bis** introduce la disciplina del Segretario generale quale figura apicale, prevista in luogo dei soppressi dipartimenti, con funzioni di coordinamento con particolare riferimento alla programmazione delle attività statistiche, allo studio e ricerca del mercato del lavoro, alla comunicazione istituzionale. Rilevante è poi il comma 4 del medesimo articolo 2 ai sensi del quale la disciplina del Segretario generale sarà dettata con successivo regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, lettera e, della legge n. 400 del 1988.
- L'articolo **1- ter** individua le 13 Direzioni generali in cui si articola il Ministero: degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione; per l'attività ispettiva; per la comunicazione; per la famiglia, diritti sociali e responsabilità sociale delle imprese; per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale; dell'immigrazione; del mercato del lavoro; delle politiche per l'orientamento e la formazione; per le politiche previdenziali; dell'innovazione tecnologica; delle risorse umane e degli affari generali; per la tutela delle condizioni di lavoro; del volontariato, l'associazionismo e formazioni sociali.
- L'art. 1 - **quater** individua l'ambito di competenza della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione;
- L'art. 1 - **quinquies** detta la disciplina della Direzione generale per l'attività ispettiva; Tale disciplina tiene conto del disposto di cui alla legge n. 30 del 2003 che, infatti, all'articolo 8, prevedeva l'istituzione di una Direzione generale nell'ambito della riforma dei servizi ispettivi dell'Amministrazione.
- L'art. 1 - **sexies** regola la Direzione generale per la comunicazione definendone gli ambiti di competenza ;
- L'art. 1 - **septies** disciplina la Direzione generale per la famiglia, diritti sociali e responsabilità sociale delle imprese (CSR). Si prevede in particolare al riguardo che la Direzione svolga le proprie competenze sino all'istituzione dell'Agenzia di cui all'articolo 88 del d. lgs. n. 300/99;
- L'art. 1- **octies** individua l'ambito di competenza della Direzione generale per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale;
- L'art. 1- **novies** detta la disciplina della Direzione generale dell'immigrazione;
- L'art. 1 - **decies** regola la Direzione generale del mercato del lavoro;
- L'art. 1- **undecies** individua l'ambito di competenza della Direzione generale delle politiche per l'orientamento e la formazione;

- L'art. 1 - **duodecies** detta la disciplina della Direzione generale per le politiche previdenziali;
- L'art. 1 - **terdecies** regola la Direzione generale per l'innovazione tecnologica;
- L'art. 1 - **quaterdecies** individua l'ambito di competenza della Direzione generale delle risorse umane e degli affari generali;
- L'art. 1 - **quindecies** detta la disciplina della Direzione generale per la tutela delle condizioni di lavoro;
- L'art. 1 - **sedecies**, infine, detta la disciplina della Direzione generale del volontariato, l'associazionismo e formazioni sociali.

L'articolo 3 detta invece le conseguenti abrogazioni. Sono infatti abrogati gli articoli da 2 a 5, l'articolo 8 e l'articolo 9, commi 1 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 2001.

Relazione tecnica

Lo schema di regolamento prevede, oltre all'istituzione del Segretario generale, si limita a rivedere la competenza delle Direzioni generali del Ministero non modificandone il numero rispetto a quelle previste dall'attuale disciplina del DPR n. 176.

Pertanto, considerato che la tabella relativa alla pianta organica del Ministero allegata al vigente regolamento - che tra l'altro prevede n. 16 posizioni dirigenziali di prima fascia - non viene modificata con il presente provvedimento, e rilevato che il Segretario generale viene istituito in luogo dei capi Dipartimento, risulta evidente come dal provvedimento stesso non derivino nuovi maggiori oneri per il Bilancio dello Stato.

ANALISI TECNICO NORMATIVA

1) Aspetti tecnico-normativi

a) analisi del quadro normativo e dell'impatto delle norme proposte sulla legislazione vigente

Il provvedimento detta la nuova disciplina di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali modificando la disciplina vigente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176 del quale, in particolare, sono soppressi gli articoli da 2 a 5, l'articolo 8 e l'articolo 9, commi 1 e 4.

L'intervento normativo risulta necessario al fine di tener conto delle modifiche di cui, in primo luogo, al decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, con il quale è venuto meno l'accorpamento previsto all'articolo 45 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, del Ministero della salute con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, in secondo luogo, di cui al decreto legislativo n. 241 dell'11 agosto 2003 con il quale si è provveduto a modificare l'articolo 47 del decreto legislativo n. 300.

Con tale ultimo provvedimento in particolare si è previsto che le strutture di primo livello del Ministero siano rappresentate dalle direzioni generali (non più dunque dai dipartimenti) e si è reso così possibile l'istituzione di un Segretario generale quale figura di coordinamento dell'azione amministrativa.

Le norme contenute nel provvedimento in esame non modificano materie per le quali esiste riserva assoluta di legge o soggette a norme di delegificazione.

b) analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario

L'intervento legislativo non pone problemi di compatibilità con l'ordinamento comunitario.

c) analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni a statuto ordinario o speciale

Le norme proposte non hanno diretto impatto sulla disciplina di competenza delle regioni.

d) verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali

Il provvedimento in esame non ha riflessi per quanto riguarda le norme sul trasferimento di competenze alle regioni.

2) Valutazione dell'impatto amministrativo

a) ricognizione degli obiettivi del provvedimento e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento; valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico della Pubblica Amministrazione anche in relazione alla loro ripartizione tra strutture centrali e periferiche dello stato, regioni ed enti locali; valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento delle strutture esistenti.

Il provvedimento si limita a dettare la disciplina di organizzazione delle Direzioni generali dell'Amministrazione non incidendo direttamente sull'organizzazione territoriale periferica dell'amministrazione.

Circa in particolare il Segretario generale, di nuova istituzione, si prevede che alla disciplina della sua organizzazione si provveda con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400.

b) Elementi di *drafting* e linguaggio normativo

Nel provvedimento non sono contenute nuove definizioni normative rispetto a quelle già di uso corrente nell'attuale cultura tecnico giuridica della materia.

I riferimenti normativi contenuti nel testo dell'articolato appaiono corretti anche con riguardo alla loro esatta individuazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare, l'articolo 11;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,

Visto il decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 241;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2004;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, come da resoconto in data 19 gennaio 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, è sostituito dal seguente:

"Art.1 Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato Ministero, esercita, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le funzioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni."

Art. 2

1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, sono aggiunti i seguenti:

"Art. 1-bis Segretariato generale

1. Il Segretario generale del Ministero opera alle dirette dipendenze del Ministro ed è nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Segretario generale assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, con particolare attenzione alla programmazione e organizzazione delle attività statistiche, di studio e ricerca sul mercato del lavoro nonché alla comunicazione istituzionale, ivi compreso il sito web; provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro; coordina gli uffici e le attività del Ministero; vigila sulla loro efficienza e rendimento, anche attraverso un apposito servizio ispettivo e ne riferisce periodicamente al Ministro; istruisce gli affari di competenza del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-regioni e degli accordi di programma-quadro in materia di lavoro e politiche sociali; provvede al monitoraggio e alla revisione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; cura i rapporti con il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di

parità di trattamento e di uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici e con l'ufficio del consigliere di parità; in raccordo con gli uffici di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n.300, esercita le funzioni inerenti i rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e con l'Organizzazione delle Nazioni unite (ONU), avvalendosi anche delle Direzioni generali; coordina l'attività del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici prevista dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.279.

3. Con decreto ministeriale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla organizzazione del Segretariato generale ed alla definizione dei compiti delle unità dirigenziali di livello non generale ad esso assegnate.

Art. 1-ter Direzioni generali

1. Il Ministero si articola nelle seguenti Direzioni generali:
- a) degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione;
 - b) per l'attività ispettiva;
 - c) della comunicazione;
 - d) per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR);
 - e) per la gestione del fondo nazionale delle politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale;
 - f) dell'immigrazione;
 - g) del mercato del lavoro;
 - h) per le politiche per l'orientamento e la formazione;
 - i) per le politiche previdenziali;
 - j) per l'innovazione tecnologica;
 - k) delle risorse umane e affari generali;
 - l) della tutela delle condizioni di lavoro;
 - m) per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali.

Art. 1- quater Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione

1. La Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione esercita le seguenti funzioni: incentivi all'occupazione, con gestione del fondo per l'occupazione, del fondo per lo sviluppo e del fondo per gli interventi a sostegno dell'occupazione, previsti dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148; ammortizzatori sociali; trattamenti di integrazione salariale e mobilità; trattamenti di disoccupazione e controllo delle condizioni di accesso e mantenimento delle indennità; analisi, verifica e controllo dei programmi di ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione produttiva; contratti di solidarietà, di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, e relativi finanziamenti.

Art. 1-quinquies
Direzione generale per l'attività ispettiva

1. La Direzione generale per l'attività ispettiva esercita le seguenti funzioni: direzione e coordinamento delle attività ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di tutela dei rapporti di lavoro, dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e di legislazione sociale, compresi gli enti previdenziali; indirizzo, programmazione e controllo dell'attività di vigilanza ispettiva degli organi periferici del Ministero; monitoraggio e controllo concernenti l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; verifiche e controlli sulla osservanza delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241; verifiche amministrative e contabili ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; indirizzo, programmazione e controllo dell'attività di vigilanza ispettiva di competenza sull'applicazione della legislazione attinente la sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi compreso il servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e gli interventi straordinari; vigilanza sul trattamento giuridico ed economico del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative; vigilanza sul trattamento previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative, del lavoro marittimo, portuale e della pesca, degli addetti ai servizi di trasporto aereo; vigilanza in materia di trattamento giuridico ed economico del personale degli enti previdenziali.

Art. 1- sexies
Direzione generale della comunicazione

1. La Direzione generale della comunicazione esercita le seguenti funzioni: informazione e comunicazione istituzionale, come previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, curando in particolare la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti e la comunicazione interna realizzata nell'ambito dell'Amministrazione, ivi compreso il sito web; garantisce il necessario supporto alle attività di informazione attraverso idonei mezzi di comunicazione; organizza l'attività dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico e servizi all'utenza.

Art. 1- septies

Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR)

1. La Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR) esercita le seguenti funzioni: coordinamento e gestione delle politiche a favore della famiglia, degli interventi per il sostegno della maternità e della paternità e degli interventi a favore delle persone anziane; conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia; misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità; Osservatorio nazionale sulla famiglia; servizi socio-educativi per la prima infanzia; coordinamento e gestione delle politiche collegate agli interventi per l'assistenza, l'integrazione sociale e lavorativa delle persone disabili; salvaguardia dei diritti delle persone disabili; politiche a sostegno delle persone anziane con particolare riguardo alle tematiche dell'autonomia e della non autosufficienza; indirizzo, coordinamento e gestione degli interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza e tutela dei minori; definizione delle politiche per gli adolescenti ed i giovani, anche mediante il coordinamento dei programmi finanziati dall'Unione europea; coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, attività di promozione e coordinamento per quanto concerne gli scambi internazionali giovanili; Agenzia della gioventù; contrasto al lavoro minorile; gestione del piano di dismissione dei minori dagli istituti e promozione di azioni alternative all'istituzionalizzazione; coordinamento del Centro nazionale di documentazione e analisi dell'infanzia e dell'adolescenza di cui all'articolo 3, della legge 23 dicembre 1997, n. 451; interventi a favore dei minori a rischio di attività criminose; interventi per la prevenzione e contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori; misure di contrasto della povertà e di lotta all'esclusione sociale; Piano nazionale contro la povertà e l'esclusione sociale, redatto in attuazione delle relative disposizioni dell'Unione europea; Commissione nazionale contro l'esclusione sociale; gestione e monitoraggio della sperimentazione del reddito di ultima istanza; politiche di contrasto alla esclusione sociale ed alla grave emarginazione; ferme restando le competenze delle altre Amministrazioni, politiche di sostegno alla diffusione della responsabilità sociale di impresa (CSR), sviluppo e coordinamento delle iniziative in materia di CSR e rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione europea.

Art. 1-octies

Direzione generale per la gestione del fondo nazionale delle politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale

1. La Direzione generale per la gestione del fondo nazionale delle politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale esercita le seguenti funzioni: coordinamento delle attività connesse alla gestione del Fondo nazionale delle politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento al Piano nazionale delle politiche sociali, di cui all'articolo 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328, ai criteri e alle modalità di riparto delle relative risorse; coordinamento ai fini della determinazione degli standard dei servizi sociali secondo la normativa vigente; monitoraggio della spesa sociale; valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche sociali anche attraverso la definizione di strumenti idonei alla valutazione dell'accesso e della fruizione dei servizi e delle prestazioni sociali.

Art. 1-novies

Direzione generale dell'immigrazione

1. La Direzione generale dell'immigrazione esercita le seguenti funzioni: coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale degli stranieri immigrati e delle iniziative volte a contrastare il fenomeno del razzismo; gestione delle risorse per le politiche migratorie; tenuta del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati; istituzione di attività a favore dei minori stranieri; attività istruttoria delle richieste di nulla osta per l'ingresso in Italia di minori stranieri non accompagnati, secondo quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dalle relative norme di attuazione; iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro; sviluppo e gestione del sistema AILE; promozione e coordinamento degli interventi umanitari in Italia e all'estero attribuiti al Ministero; promozione delle convenzioni in materia di sicurezza sociale con Paesi extracomunitari; sviluppo della cooperazione internazionale per le attività di prevenzione e di studio sulle emergenze sociali ed occupazionali nonché per le iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro.

Art. 1- decies

Direzione generale del mercato del lavoro

1. La Direzione generale del mercato del lavoro esercita le seguenti funzioni: indirizzo promozione e coordinamento delle politiche dell'impiego, con

particolare riferimento al piano nazionale dell'impiego, redatto in attuazione delle relative disposizioni dell'Unione europea, alle iniziative di contrasto al lavoro sommerso, all'inserimento nel lavoro dei disabili e dei soggetti svantaggiati, alle attività di prevenzione e studio sulle emergenze sociali ed occupazionali; sviluppo e gestione coordinata del Sistema informativo lavoro (S.I.L.), di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in raccordo con le regioni e gli enti locali; valutazione dell'efficacia ed efficienza delle politiche occupazionali.

Art. 1- undecies
Direzione generale per le politiche per
l'orientamento e la formazione

1. La Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione esercita le seguenti funzioni: indirizzo promozione e coordinamento delle politiche della formazione, con particolare riferimento alle attività collegate al fondo sociale europeo, previsto dal Trattato istitutivo della Comunità europea e alle attività formative, ferme restando le competenze delle regioni; vigilanza, controllo e tutela degli enti nazionali di formazione professionale, finanziamento e vigilanza dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419; promozione, coordinamento, sperimentazione in accordo con le regioni, delle politiche di formazione professionale e delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola, del lavoro; accreditamento, in accordo con le regioni, delle strutture pubbliche e private di rilievo nazionale operanti nei settori dell'orientamento e della formazione professionale.

2. La Direzione Generale di cui al comma 1 espleta le funzioni alla stessa assegnate sino alla costituzione dell'Agenzia di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 1- duodecies
Direzione generale per le politiche previdenziali

1. La Direzione generale per le politiche previdenziali esercita le seguenti funzioni: ordinamento del sistema previdenziale pensionistico e delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali; vigilanza generale sugli enti previdenziali pubblici e privati e nomina dei componenti degli organi collegiali; esame dei bilanci preventivi, note di variazione, consuntivi

dei bilanci tecnici degli enti previdenziali, pubblici e privati; direttive e vigilanza sugli istituti in materia contributiva e fiscalizzazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali; problemi relativi all'inquadramento delle attività produttive; ordinamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, vigilanza sugli stessi e gestione del «Fondo patronati».

Art. 1-terdecies

Direzione generale per l'innovazione tecnologica

1. La Direzione generale per l'innovazione tecnologica esercita le seguenti funzioni: progettazione, sviluppo e gestione coordinata degli strumenti e dei sistemi informativi; progettazione, sviluppo e mantenimento in esercizio delle reti di comunicazione dati, telefonia, internet, ivi compreso il sito web, favorendo l'integrazione tra le stesse; coordinamento tecnico, sicurezza e riservatezza dei sistemi informativi di telecomunicazioni; gestione dell'ufficio di statistica in raccordo con le altre strutture del sistema statistico nazionale (SISTAN), operante presso l'ISTAT (Istituto nazionale di statistica), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; pubblicazione e diffusione di dati e informazioni derivanti dalle attività statistiche.

Art. 1-quaterdecies

Direzione generale delle risorse umane e affari generali

1. La Direzione generale delle risorse umane e affari generali esercita le seguenti funzioni: programmi di reclutamento, formazione, riqualificazione e mobilità del personale; pianificazione dei fabbisogni; dotazioni organiche; trattamento giuridico ed economico del personale dirigente, nonché del personale delle aree funzionali; attività concernenti il conferimento degli uffici dirigenziali periferici del Ministero; trattamento di quiescenza e di previdenza; interventi assistenziali; contenzioso del personale e procedimenti disciplinari; onorificenze; bilancio, contabilità analitica, coordinamento dei dati relativi agli altri centri di responsabilità amministrativa; rapporti contrattuali e servizi amministrativo-contabili di carattere generale; gestione del patrimonio; recupero del danno erariale; relazioni sindacali; contrattazione integrativa di amministrazione; coordinamento delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro all'interno del Ministero.

Art. 1-quindecies

Direzione generale Tutela delle condizioni di lavoro

1. La Direzione generale Tutela delle condizioni di lavoro esercita le seguenti funzioni: tutela delle condizioni di lavoro e applicazione della legisla-

zione attinente alla sicurezza e alla salute sui luoghi di lavoro; profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; attuazione della normativa relativa agli istituti concernenti i rapporti di lavoro; organizzazione del lavoro marittimo, portuale e della pesca; gestione del fondo speciale infortuni; diritti sindacali e tutela della dignità del lavoratore e dell'esercizio dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro; rappresentanza e rappresentatività sindacale; contrattazione collettiva e analisi del costo di lavoro; archivio nazionale dei contratti collettivi nazionali di lavoro; procedure di raffreddamento in relazione alla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali; conciliazione delle controversie individuali di lavoro nel settore pubblico e privato e delle controversie collettive di lavoro; procedure arbitrali nelle controversie individuali di lavoro nell'ambito del pubblico impiego; pari opportunità sul lavoro e finanziamento di azioni positive finalizzate alla realizzazione delle pari opportunità.

Art. 1- *sedecies*
**Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo
e le formazioni sociali**

1. La Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali esercita le seguenti funzioni: promozione delle attività svolte dai soggetti del «terzo settore», sviluppo dell'associazionismo e del mercato sociale; rapporti con l'Agenzia nazionale delle ONLUS; diffusione dell'informazione in materia di volontariato e terzo settore, anche mediante la predisposizione di documentazione; consulenza tecnica per le organizzazioni di volontariato a livello nazionale; coordinamento e monitoraggio delle attività svolte dai centri di servizio per il volontariato; assistenza tecnica in materia di fondi strutturali per le iniziative di progetti relativi allo sviluppo di servizi alla persona e alla comunità; promozione e coordinamento degli interventi relativi alle associazioni di promozione sociale.”.

Art. 3
Abrogazioni e disposizioni finali

1. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 5, 8 e 9, commi 1 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176.
2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per il Bilancio dello Stato.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

UFFICIO LEGISLATIVO

*Prot. n. 095205/16/213/02
Fall. Verdi*

5 MAR. 2004

Al Consiglio di Stato
Sezione consultiva per gli atti
normativi
Piazza Capo di Ferro, 13
ROMA

OGGETTO: Richiesta di parere sullo schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.


Per l'espressione del parere di legge si trasmette il testo del provvedimento indicato in oggetto in due versioni.

La prima versione è quella del testo come deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 9 gennaio 2004; la seconda contiene alcune modifiche che si intenderebbe apportare, evidenziate in grassetto e ampiamente illustrate nella relazione allegata.

Si fa comunque sin d'ora presente che tali modifiche rispondono all'opportunità da un lato di tenere conto delle osservazioni presentate dalle organizzazioni sindacali dall'altro di apportare correzioni o integrazioni di mero ordine formale.

Si allegano, altresì, la relazione tecnica, l'analisi tecnico normativa, gli avvisi del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento per la funzione pubblica, il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 140 del 9 gennaio 2004, il resoconto della riunione con le organizzazioni sindacali in data 19 gennaio 2004, il documento consegnato dalla CGIL al momento della firma del verbale, e i riferimenti normativi allo schema di regolamento.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(Cons. Caro Lucrezio Monticelli)



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

UFFICIO LEGISLATIVO

Relazione sullo schema di regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Sig. Ministro,

il provvedimento detta la disciplina di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, abrogando in gran parte (articoli da 2 a 5, 8 e 9, comma 1 e 4) il precedente regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, che, a seguito di significative modifiche normative intervenute già a partire dal 2001, non risulta rispondente all'attuale assetto delle competenze e dell'organizzazione stessa dell'Amministrazione.

Al riguardo, viene innanzitutto in rilievo la presenza nel testo appena citato di riferimenti al Ministero della salute ed ai dipartimenti. Ed, infatti, per quanto concerne i primi va richiamato il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, con il quale è venuto meno l'accorpamento previsto all'articolo 45 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, del Ministero della salute con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; accorpamento a cui faceva seguito la disciplina di organizzazione dettata nel regolamento che si modifica con il presente decreto.

Relativamente ai dipartimenti va osservato che con il decreto legislativo n. 241 dell'11 agosto 2003 si è provveduto a modificare l'articolo 47 del decreto legislativo n. 300/99 appena citato, sopprimendo ogni riferimento agli stessi e rendendo così possibile l'istituzione di un Segretario generale quale figura di coordinamento dell'azione amministrativa.

In ordine al contenuto dei singoli articoli si fa presente quanto segue:

L'articolo 1 individua, sostituendo il precedente articolo 1 del DPR 276, le funzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali richiamando l'articolo 46 del decreto legislativo n. 300/99 e facendo espressamente salve le competenze delle regioni.

L'articolo 2, modifica il DPR 176 con l'inserimento di nuovi articoli, **da 1-bis a 1 – sedecies**:

- L'articolo **1- bis** introduce la disciplina del Segretario generale quale figura apicale, prevista in luogo dei soppressi dipartimenti, con funzioni di coordinamento, con particolare riferimento alla programmazione delle attività statistiche, allo studio e

ricerca del mercato del lavoro, alla comunicazione istituzionale. Rilevante è poi il comma 4 del medesimo articolo 2, ai sensi del quale la disciplina del Segretario generale sarà dettata con successivo regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, lettera e), della legge n. 400 del 1988.

- L'articolo 1- **ter** individua le 13 Direzioni generali in cui si articola il Ministero: degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione; per l'attività ispettiva; per la comunicazione; per la famiglia, diritti sociali e responsabilità sociale delle imprese; per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale; dell'immigrazione; del mercato del lavoro; delle politiche per l'orientamento e la formazione; per le politiche previdenziali; dell'innovazione tecnologica; delle risorse umane e degli affari generali; per la tutela delle condizioni di lavoro; del volontariato, l'associazionismo e formazioni sociali.

- L'art. 1 - **quater** individua l'ambito di competenza della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione.

- L'art. 1 - **quinquies** detta la disciplina della Direzione generale per l'attività ispettiva; Tale disciplina tiene conto del disposto di cui alla legge n. 30 del 2003 che, infatti, all'articolo 8, prevedeva l'istituzione di una Direzione generale nell'ambito della riforma dei servizi ispettivi dell'Amministrazione.

- L'art. 1 - **sexies** regola la Direzione generale per la comunicazione definendone gli ambiti di competenza .

- L'art. 1 - **septies** disciplina la Direzione generale per la famiglia, diritti sociali e responsabilità sociale delle imprese (CSR).

- L'art. 1- **octies** individua l'ambito di competenza della Direzione generale per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale.

- L'art. 1- **novies** detta la disciplina della Direzione generale dell'immigrazione.

- L'art. 1 - **decies** regola la Direzione generale del mercato del lavoro.

- L'art. 1- **undecies** individua l'ambito di competenza della Direzione generale delle politiche per l'orientamento e la formazione.

- L'art. 1 - **duodecies** detta la disciplina della Direzione generale per le politiche previdenziali.

- L'art. 1- **terdecies** regola la Direzione generale per l'innovazione tecnologica.

- L'art. 1 - **quaterdecies** individua l'ambito di competenza della Direzione generale delle risorse umane e degli affari generali.

- L'art. 1- **quindecies** detta la disciplina della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro.

- L'art. 1 - **sedecies**, infine, detta la disciplina della Direzione generale del volontariato, l'associazionismo e formazioni sociali.

L'articolo 3 detta, invece, le conseguenti abrogazioni. Sono infatti abrogati gli articoli da 2 a 5, l'articolo 8 e l'articolo 9, commi 1 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 2001.

Il provvedimento è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 9 gennaio 2004 ed è stato oggetto di consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative il 19 gennaio u.s., come da resoconto in allegato. Si allega, altresì, il documento della CGIL consegnato al momento della firma del verbale.

In esito alla consultazione, rilevato che alcune delle osservazioni in tale sede formulate appaiono condivisibili, si proporrebbe di sottoporre alla valutazione del

Consiglio di Stato un testo in cui sono evidenziate le modifiche che conseguentemente si intenderebbe apportare.

Nel testo sono altresì evidenziate le modifiche che si intenderebbe apportare al fine di correggere alcuni errori di carattere formale presenti nello schema di provvedimento già approvato dal Consiglio dei Ministri.

In particolare, all'articolo 1-bis, si proporrebbe l'inserimento tra le funzioni del Segretario Generale di quelle relative al *monitoraggio e al controllo concernenti l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle verifiche e controlli sull'osservanza delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed alle verifiche amministrative e contabili ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.*

E' stato, infatti, rilevato, in particolare dalle organizzazioni sindacali, comparto dirigenza area 1, che la previsione nel regolamento dell'istituzione da parte del Segretario Generale di un "apposito servizio ispettivo" per la vigilanza sull'efficienza e sul rendimento degli uffici e delle attività del Ministero, creerebbe una duplicazione di funzioni, visto che l'articolo 1- quinquies riserva alla Direzione per l'attività ispettiva le funzioni di verifica e controllo ai sensi della legge n. 662/96, n. 241/90 e del decreto legislativo n. 286/1999.

Le predette organizzazioni hanno, inoltre fatto presente, che tali funzioni devono essere rimesse al Segretario Generale, in quanto trattasi di funzioni trasversali nei confronti di tutti gli uffici dell' Amministrazione.

In vero, le Organizzazioni sindacali in parola hanno anche evidenziato l'opportunità di rimettere i controlli di cui ai commi da 56 a 65 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di part-time alla Direzione generale delle risorse umane ed affari generali. Al riguardo va, però, osservato che le funzioni di verifica di cui sopra fatto cenno, nel loro insieme, devono necessariamente essere ricondotte ad un unico soggetto, che nel caso di specie si individuerrebbe nel Segretario generale.

Da ultimo, con riguardo all'articolo 1-bis, considerato che tra le funzioni già assegnate al Segretario generale dello schema di regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri, sono indicate quelle in materia di "programmazione delle attività statistiche", si proporrebbe di attribuirgli anche la competenza relativa all'*Ufficio di statistica* di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, così riconducendo ad un unico soggetto tutte le funzioni in materia statistica.

Ulteriore modifica che si intenderebbe apportare al testo consegue all'indicazione di cui al verbale in allegato che, con riferimento alla tematica della formazione, suggerisce di non invadere le competenze degli altri Ministeri e delle Regioni.

Tenuto conto di tale osservazione, si proporrebbe di espungere dall'articolo 1- undecies (Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione) l'ultimo periodo relativo *all'accredimento delle strutture operanti nei settori dell'orientamento e della formazione.*

Sempre con riferimento alla Direzione appena citata si riterrebbe opportuno esplicitare tra le competenze della stessa quella relativa all'*autorizzazione, vigilanza e monitoraggio dei Fondi interprofessionali per la formazione continua* di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 48 della legge

27 dicembre 2002, n. 289. Trattasi infatti di una competenza in una materia di ampio rilievo che solo recentemente ha ricevuto una dettagliata disciplina cui conseguono rilevanti attività da parte del Ministero ed, in particolare, della Direzione in parola.

Inoltre, è stato rilevato dalle organizzazioni sindacali che nel regolamento con riguardo alle competenze della "Direzione generale delle risorse umane e affari generali" non si fa cenno, se non nel titolo, agli affari generali, ovvero a quelle attività legate ad esigenze trasversali dell'Amministrazione.

Alla luce di tale osservazione, che risulterebbe condivisibile, nel testo proposto all'articolo 1-quaterdecies, si aggiungerebbe tra le competenze della Direzione generale in questione il riferimento agli *affari generali*.

Le ulteriori modifiche proposte, come sopra anticipato, rispondono invece all'esigenza di migliorare il testo dal punto di vista formale e di adeguare alcune delle locuzioni nello stesso contenute alle definizioni effettivamente riportate nella normativa vigente.

Innanzitutto, all'articolo 1-septies (Direzione generale per la famiglia, diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese) si proporrebbe la soppressione della parola *gestione*, ovunque ricorrente, atteso che le attività della Direzione non possono propriamente definirsi di gestione, quanto di coordinamento e di indirizzo. Sempre con riferimento alla stessa Direzione, si intenderebbe sostituire la denominazione della "Agenzia della gioventù" con la più corretta "*Agenzia nazionale italiana del programma gioventù*".

Inoltre si riterrebbe opportuno colmare una mera lacuna, prevedendo l'inserimento, tra le competenze della Direzione, del *coordinamento anche dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza*, competenza che era infatti già esercitata dalla Direzione generale per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori di cui al regolamento che con il presente provvedimento si modifica.


All'articolo 1-octies, relativo alla Direzione generale per la gestione del fondo nazionale delle politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale, l'espressione "standard dei servizi sociali" si proporrebbe venga sostituita con "*livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale*". La modifica in parola è da ricondurre all'attuale riparto di competenze tra Stato e Regioni, che demanda allo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione).

In ordine agli articoli 1-decies (Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione) e 1-quindecies (Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro) si reputerebbe opportuna l'indicazione delle competenze rispettivamente relative al «supporto all'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità» e al «supporto all'attività del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici»; competenze, anche in questo caso, già esercitate dalle due citate Direzioni generali.

Infine, all'articolo 1-sedecies concernente le funzioni della Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali, si intenderebbe inserire la competenza relativa al coordinamento della *Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati*. Anche in questo caso, infatti, si tratta di un mera dimenticanza

in seno alle competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Allo scopo, si sottolinea che la tematica delle tossicodipendenze e delle alcoldipendenze correlate alle tossicodipendenze è stata trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale antidroga, contestualmente alla Direzione generale che se ne occupava. Risulta in ogni caso indubbio che al Ministero del lavoro e delle politiche sociali siano rimaste le competenze relative alle dipendenze che non siano, come anticipato, tossicodipendenze ed alcoldipendenze correlate alle tossicodipendenze stesse. Detta funzione ben potrebbe pertanto essere inserita nella Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali, che tra le altre cose si occupa di servizi alla persona e di comunità.


Il Capo dell'Ufficio legislativo
(Cons. Caro Lucrezio Monticelli)



VISTO

Si trasmettano gli atti al
Consiglio dei Stato per
il prescritto parere

IL MINISTRO



Relazione tecnica

Lo schema di regolamento, oltre all'istituzione del Segretario generale, si limita a rivedere la competenza delle Direzioni generali del Ministero, non modificandone il numero rispetto a quelle previste dall'attuale disciplina del DPR n. 176 del 2001.

Pertanto, considerato che la tabella relativa alla pianta organica del Ministero allegata al vigente regolamento - che tra l'altro prevede n. 16 posizioni dirigenziali di prima fascia - non viene modificata con il presente provvedimento, e rilevato che il Segretario generale viene istituito in luogo dei capi Dipartimento, risulta evidente come dal provvedimento stesso non derivino nuovi maggiori oneri per il Bilancio dello Stato.

ANALISI TECNICO NORMATIVA

1) Aspetti tecnico-normativi

a) analisi del quadro normativo e dell'impatto delle norme proposte sulla legislazione vigente

Il provvedimento detta la nuova disciplina di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, modificando la disciplina vigente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176 del quale. In particolare, vengono soppressi gli articoli da 2 a 5, l'articolo 8 e l'articolo 9, commi 1 e 4.

L'intervento normativo risulta necessario, al fine di tener conto delle modifiche di cui, in primo luogo, al decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, con il quale è venuto meno l'accorpamento previsto all'articolo 45 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, del Ministero della salute con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, in secondo luogo, di cui al decreto legislativo n. 241 dell'11 agosto 2003 con il quale si è provveduto a modificare l'articolo 47 del decreto legislativo n. 300.

Con tale ultimo provvedimento, in particolare, si è previsto che le strutture di primo livello del Ministero siano rappresentate dalle direzioni generali (non più dunque dai dipartimenti) e si è reso così possibile l'istituzione di un Segretario generale, quale figura di coordinamento dell'azione amministrativa.

Le norme contenute nel provvedimento in esame non modificano materie per le quali esiste riserva assoluta di legge o soggette a norme di delegificazione.

b) analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario

L'intervento legislativo non pone problemi di compatibilità con l'ordinamento comunitario.

c) analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni a statuto ordinario o speciale

Le norme proposte non hanno diretto impatto sulla disciplina di competenza delle regioni.

d) verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali

Il provvedimento in esame non ha riflessi per quanto riguarda le norme sul trasferimento di competenze alle regioni.

2) Valutazione dell'impatto amministrativo

a) ricognizione degli obiettivi del provvedimento e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento; valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico della Pubblica Amministrazione anche in relazione alla loro ripartizione tra strutture centrali e periferiche dello stato, regioni ed enti locali; valutazione

dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento delle strutture esistenti.

Il provvedimento si limita a dettare la disciplina di organizzazione delle Direzioni generali dell'Amministrazione, non incidendo direttamente sull'organizzazione territoriale periferica dell'amministrazione.

Circa, in particolare, il Segretario generale, di nuova istituzione, si prevede che alla disciplina della sua organizzazione si provveda con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400.

b) Elementi di *drafting* e linguaggio normativo

Nel provvedimento non sono contenute nuove definizioni normative rispetto a quelle già di uso corrente nell'attuale cultura tecnico giuridica della materia.

I riferimenti normativi contenuti nel testo dell'articolato appaiono corretti anche con riguardo alla loro esatta individuazione.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

UFFICIO LEGISLATIVO

N. Prof. 96147/16/213/22

All. 2

Roma, 5 maggio 2004

Al Consiglio di Stato
Sezione consultiva per gli atti normativi
Piazza Capo di Ferro, 13
ROMA

OGGETTO: Richiesta di parere sullo schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

A seguito del parere interlocutorio di codesto Consiglio di Stato n. 1713/04, reso nell'adunanza del 22 marzo 2004, si trasmette la relazione illustrativa, con relativo allegato, che contiene i necessari elementi di risposta.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(Cons. Caro Lucrezio Monticelli)



*Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

UFFICIO LEGISLATIVO

**Relazione sullo schema di regolamento di organizzazione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali**

Con riferimento alle osservazioni del Consiglio di Stato di cui al parere n. 2773/04 della Sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell'adunanza del 22 marzo 2004, si fa presente quanto segue.

In via preliminare si chiarisce che questo Ministero può solamente indicare quali suggerimenti e osservazioni del Consiglio di Stato proporrà di accogliere al Consiglio dei Ministri, essendo ovviamente demandata al Consiglio dei Ministri stesso la decisione in ordine al contenuto dello schema di regolamento.

E' stato, pertanto, predisposto un nuovo testo in cui sono state inserite le modifiche che si intende proporre al Consiglio dei Ministri.

In merito alla figura del Segretario generale come delineata nel proposto schema di regolamento, si sottolinea che i compiti assegnati allo stesso si configurano come di mero coordinamento delle attività delle Direzioni generali e dunque di garanzia di tutta l'azione amministrativa del Dicastero. In particolare, infatti, tutte le competenze assegnate dall'articolo 1-bis al Segretario generale appaiono funzioni di raccordo tra le attività delle diverse Direzioni generali, non andando in nessun modo ad intaccare le prerogative delle stesse Direzioni generali.

Per quanto riguarda, inoltre, la possibilità proposta dal Consiglio di Stato di assegnare al Segretario generale una competenza in ordine alla risoluzione di conflitti di competenza tra due o più Direzioni generali, si fa presente che tale competenza è già implicita nell'attività di coordinamento del Segretario generale.

Per quanto concerne, invece, l'aspetto di carattere politico al riguardo, si ritiene che la funzione di dirimere i conflitti non può che essere affidata al Ministro attraverso il suo Capo di Gabinetto, che istituzionalmente opera il raccordo tra l'attività politica e quella gestionale dell'Amministrazione.

In merito alla tematica dell'attività ispettiva interna all'Amministrazione, si rimanda a quanto specificato nell'articolo 1-bis che disciplina la figura del Segretario generale. Si fa presente, però, sin d'ora, che tale competenza riveste aspetti di carattere generale e trasversale in ordine a tutta la macchina amministrativa e che,

alla luce di ciò, pertanto, appare più idoneo incardinare tale funzione presso la struttura del Segretario generale.

In ordine alla previsione dell'adozione di un decreto ministeriale avente natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito del Segretariato generale, si sottolinea che si suggerirà di modificare la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 1-*bis* come chiesto dal Consiglio di Stato, riprendendo la formulazione già utilizzata nella redazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 176 del 2001 (art. 6, comma 1).

Per quanto riguarda l'esplicitazione di dettagli inerenti la singola struttura, si evidenzia che è stato seguito lo stesso schema utilizzato per le Direzioni generali, la cui concreta articolazione è stabilita da altri provvedimenti. Del resto, si fa presente che la determinazione dell'organizzazione dell'ufficio del Segretario generale, come delle singole Direzioni generali del Ministero, verrà fatta nell'ambito delle risorse disponibili e l'organizzazione verrà modulata in base ai compiti affidati ad ogni struttura.

Con riferimento alle considerazioni in merito alla necessità di richiamare le fonti normative relative ad istituti, organi e funzioni al fine di agevolare la lettura delle norme di legge nel loro complesso, si sottolinea che nel corpo del testo si suggerirà di riportare le disposizioni più importanti, come chiesto dal Consiglio di Stato, laddove sarà possibile farlo. Si fa presente, infatti, che non sempre appare facile individuare la fonte normativa delle funzioni attribuite al Ministero, perché spesso non si rinvergono riferimenti puntuali a disposizioni di legge o a volte tali riferimenti normativi sono molti.

Di tali modifiche, che saranno proposte al Consiglio dei Ministri, verrà data nota nella successiva parte della relazione, inerente i singoli articoli dello schema di regolamento.

Con riferimento alle osservazioni in ordine alla scelta di utilizzare la novella, si sottolinea che l'Amministrazione scrivente ha optato per tale tecnica normativa, in quanto appariva strettamente necessario operare una modifica della sola organizzazione delle relative Direzioni generali e non dell'impianto complessivo del regolamento e del Ministero stesso, soprattutto con riferimento alla dotazione organica che attualmente è in corso di definizione.

Per quanto concerne la questione della struttura periferica del Ministero, si fa presente che già nel regolamento di organizzazione n. 176 del 2001 si disciplinavano i soli uffici di livello dirigenziale generale. Come è noto, infatti, le strutture periferiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali rappresentano uffici di livello dirigenziale non generale, e, pertanto, sono disciplinate con altre fonti normative che non sono il regolamento di organizzazione del Ministero.

In ordine all'Agenzia per il servizio civile, si fa presente che il comma 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 303 del 1999, che istituiva la stessa e affidava le funzioni di vigilanza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stato abrogato.

In merito alle osservazioni del Consiglio di Stato in ordine ai singoli articoli, si illustra quanto segue.

Articolo 1-bis:

Non si ravvisano sovrapposizioni tra le funzioni del Segretario generale e quelle delle Direzioni generali della comunicazione e dell'innovazione tecnologica. I compiti del Segretario generale, infatti, si configurano semplicemente come attività di tipo trasversale e di coordinamento nei confronti delle attività delle Direzioni generali, che, pertanto, rimangono intatte nella loro esclusività.

Per quanto riguarda le competenze in ordine all'attività ispettiva interna in generale, si ritiene che, come prima già accennato, trattandosi di un'attività di carattere trasversale e sovraordinata alle altre, appare più congruo affidarla ad un organo sovraordinato, qual è il Segretario generale, e non ad una singola Direzione generale, che si pone sullo stesso piano con le altre Direzioni generali.

Per quanto concerne, infine, il riferimento all'articolo 12 del vecchio statuto sulla dirigenza, si proporrà di aggiornare la normativa, come chiesto dal Consiglio di Stato.

Articolo 1-ter:

In merito all'osservazione relativa al numero delle Direzioni generali, si fa presente che nel precedente assetto regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 176 del 2001, le Direzioni generali erano 13 (e non 12), in quanto tra le stesse era compreso come struttura di livello dirigenziale generale anche l'Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione (articolo 3, comma 3). Allo stato attuale, dunque, il numero delle Direzioni generali del Ministero è rimasto invariato e non si ravvisano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

In ordine alla problematica relativa alle competenze regionali, infine, si proporrà di aggiungere la frase chiesta dal Consiglio di Stato, al fine di dissipare ogni dubbio di invasione di competenze.

Articolo 1-quater e 1-sexies:

Come chiesto dal Consiglio di Stato, si suggerirà di inserire le formulazioni necessarie ad utilizzare, in modo uniforme, una stessa espressione volta ad elencare le competenze delle Direzioni generali.

Articolo 1-septies:

"Ai fini di una migliore formulazione e specificazione chiarificatrice", come chiesto dal Consiglio di Stato, si proporrà di specificare i tipi di intervento che il Ministero svolge sugli organi elencati nell'articolo in riferimento e di chiarire talune terminologie utilizzate. Si suggerirà, inoltre, di curare meglio l'utilizzo delle preposizioni ed articolazioni.

Articolo 1-octies:

Con riferimento alle funzioni della Direzione generale in questione, si ritiene di confermare le competenze elencate nello schema di regolamento proposto, trattandosi di una scelta di merito consapevolmente effettuata.

Per quanto riguarda, invece, la "generica indicazione dei diritti civili e sociali", appare implicito che si tratta di quelli inerenti i servizi sociali, in quanto il Ministero si occupa espressamente di tale materia.

Articoli 1-novies e articolo 1-decies:

In relazione a tali articoli, si suggerirà di specificare i riferimenti normativi più importanti.

Inoltre, in ordine alla tematica inerente il lavoro dei disabili, si fa presente che appare opportuno mantenere le due espressioni utilizzate nelle due Direzioni generali in questione. Si ritiene, infatti, che non si verificano duplicazioni di competenze e sovrapposizioni funzionali, in quanto le due Direzioni generali si occupano già adesso dello stesso oggetto, ognuna da un punto di vista diverso. L'attuale Direzione generale per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori, infatti, si occupa dell'aspetto sociale della problematica; la Direzione generale per l'impiego, invece, si occupa degli aspetti relativi al collocamento obbligatorio dei disabili.

Articolo 1-undecies:

Con riferimento alla necessità di precisare la collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la soluzione appare non necessaria. Tutta la normativa in merito al sistema integrato scuola-formazione, infatti, è già ampiamente disciplinata, prevedendo l'intervento contestuale dei due Ministeri. Del resto, già concretamente i due Ministeri collaborano strettamente sul tema, anche attraverso una serie di tavoli tecnici istituiti presso la Conferenza Unificata.

Articolo 1-duodecies:

In ordine a tale articolato, si proporrà di correggere la parte sull'elencazione delle competenze, di specificare l'espressione relativa all'inquadramento delle attività produttive e di aggiungere il riferimento normativo concernente il "Fondo patronati".

Articolo 1-terdecies:

Con riferimento al Sistema informativo lavoro, appare più opportuno inserirlo tra le competenze della Direzione generale del mercato del lavoro. Tale Direzione generale, infatti, si occupa dell'indirizzo, della promozione e del coordinamento delle politiche per l'impiego; il Sistema informativo lavoro è costituito dall'insieme delle strutture organizzative e delle risorse che ineriscono alle funzioni e ai compiti di collocamento e di politiche attive del lavoro. In questa ottica, pertanto, stante la coincidenza delle funzioni della Direzione generale in questione con i contenuti del S.I.L., appare più idoneo mantenere nello schema di regolamento tale Sistema all'interno della Direzione generale che dei suoi contenuti si occupa.

In ordine alla competenza inerente il SISTAN affidata al Segretario generale, si fa presente che i dati del SISTAN stesso hanno carattere trasversale e generale e sono necessari all'attività di tutte le Direzioni generali. In tale ottica di trasversalità, appare più opportuno affidare tale competenza al Segretario generale.

Articolo 1-quaterdecies:

Con riferimento alle competenze della Direzione generale delle risorse umane e affari generali e alla necessità di specificare la formulazione "affari generali", si fa presente che il termine in questione, nella sua accezione consolidata, si riferisce a tutte le attività di carattere residuale non affidate ad altre Direzioni generali.

Per quanto riguarda la gestione del contenzioso, si evidenzia che ogni Direzione generale, e nella sua potestà di auto-organizzazione ogni ufficio di livello dirigenziale non generale, cura il contenzioso per gli aspetti di rispettiva competenza. Nei decreti ministeriali di natura non regolamentare si specificherà chi lo curerà all'interno di ogni struttura di livello dirigenziale generale.

Articolo 1-quindecies:


In ordine ai dubbi illustrati dal Consiglio di Stato in merito ad alcune competenze assegnate alla Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, si fa presente che tradizionalmente le procedure di conciliazione a livello centrale e periferico fanno capo al Ministero del lavoro. Del resto, anche l'articolo 1, comma 2, lett. c), della legge n. 30 del 2003, recante "Delega al Governo in materia di occupazione e di mercato del lavoro", conferma tale competenza in capo allo Stato, e cioè al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che già la esercita. Restano ovviamente salve le altre norme di legge che affidino determinate competenze in materia da altri Ministeri.

Si fa presente, inoltre, che si suggerirà di operare alcune modifiche con fini chiarificatori. In particolare, si preciserà che si tratta di attività di indirizzo, coordinamento, assistenza, ricerca normativa ad analisi dei dati.

Per quanto riguarda, invece, l'archivio generale di tutti i contratti collettivi nazionali, si sottolinea l'importanza di mantenere, per affinità di materia, la funzione in capo alla Direzione generale che si occupa proprio di rapporti di lavoro. Del resto, si precisa che la tenuta di tale archivio è a supporto dell'attività inerente la Direzione generale in questione; pertanto, la competenza non va assolutamente a toccare le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica in ordine alla banca dati contenente la normativa generale e speciale in materia di rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Si ritiene, infine, di non acquisire l'avviso del Dipartimento della funzione pubblica in quanto il parere è stato già reso durante la fase di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri. D'altra parte, le modifiche che si intende apportare non toccano le competenze del Dipartimento della funzione pubblica.

Il Capo dell'Ufficio legislativo
(Cons. Caro Lucrezio Monticelli)



Roma, 5 MAG. 2004

Visto

Si trasmettano gli atti al Consiglio di Stato

IL MINISTRO


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare, l'articolo 11;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,

Visto il decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 241;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2004;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, come da resoconto in data 19 gennaio 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, è sostituito dal seguente:

"Art.1 Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato Ministero, esercita, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le funzioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni."

Art. 2

1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, sono aggiunti i seguenti:

"Art. 1-bis Segretariato generale

1. Il Segretario generale del Ministero opera alle dirette dipendenze del Ministro ed è nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Segretario generale assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, con particolare attenzione alla programmazione e organizzazione delle attività statistiche **e dell'ufficio di statistica in raccordo con le altre strutture del sistema statistico nazionale (SISTAN), operante presso l'ISTAT (Istituto nazionale di statistica), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322**, di studio e ricerca sul mercato del lavoro nonché alla comunicazione istituzionale, ivi compreso il sito web; provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro; coordina gli uffici e le attività del Ministero; vigila sulla loro efficienza e rendimento, ~~anche attraverso un apposito servizio ispettivo~~ e ne riferisce periodicamente al Ministro; **assicura le funzioni relative al monitoraggio e controllo concernenti l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre**

1996, n. 662, alle verifiche e controlli sull'osservanza delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed alle verifiche amministrative e contabili ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; istruisce gli affari di competenza del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-regioni e degli accordi di programma-quadro in materia di lavoro e politiche sociali; provvede al monitoraggio e alla revisione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; cura i rapporti con il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e di uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici e con l'ufficio del consigliere di parità; in raccordo con gli uffici di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n.300, esercita le funzioni inerenti i rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e con l'Organizzazione delle Nazioni unite (ONU), avvalendosi anche delle Direzioni generali; coordina l'attività del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici prevista dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.279.

3. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Segretariato generale ed alla definizione dei relativi compiti.

Art. 1-ter Direzioni generali

1. Il Ministero, nel rispetto delle competenze regionali e delle attribuzioni degli enti locali di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, si articola nelle seguenti Direzioni generali:

- a) degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione;
- b) per l'attività ispettiva;
- c) della comunicazione;
- d) per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR);

- e) per la gestione del fondo nazionale delle politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale;
- f) dell'immigrazione;
- g) del mercato del lavoro;
- h) per le politiche per l'orientamento e la formazione;
- i) per le politiche previdenziali;
- j) per l'innovazione tecnologica;
- k) delle risorse umane e affari generali;
- l) della tutela delle condizioni di lavoro;
- m) per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali.

Art. 1- quater
Direzione generale degli ammortizzatori sociali
e incentivi all'occupazione

1. La Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione esercita le seguenti funzioni: disciplina degli incentivi all'occupazione, con gestione del fondo per l'occupazione, del fondo per lo sviluppo e del fondo per gli interventi a sostegno dell'occupazione, previsti dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148; disciplina degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti di integrazione salariale e mobilità, dei trattamenti di disoccupazione e controllo delle condizioni di accesso e mantenimento delle indennità; analisi, verifica e controllo dei programmi di ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione produttiva; disciplina dei contratti di solidarietà, di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, e relativi finanziamenti.

Art. 1-quinquies
Direzione generale per l'attività ispettiva

1. La Direzione generale per l'attività ispettiva esercita le seguenti funzioni: direzione e coordinamento delle attività ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di tutela dei rapporti di lavoro, dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e di legislazione sociale, compresi gli enti previdenziali; indirizzo, programmazione e controllo dell'attività di vigilanza ispettiva degli organi periferici del Ministero; ~~monitoraggio e controllo concernenti l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; verifiche e controlli sulla osservanza delle~~

~~disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241; verifiche amministrative e contabili ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;~~ indirizzo, programmazione e controllo dell'attività di vigilanza ispettiva di competenza sull'applicazione della legislazione attinente la sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi compreso il servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e gli interventi straordinari; vigilanza sul trattamento giuridico ed economico del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative; vigilanza sul trattamento previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative, del lavoro marittimo, portuale e della pesca, degli addetti ai servizi di trasporto aereo; vigilanza in materia di trattamento giuridico ed economico del personale degli enti previdenziali.

Art. 1- sexies
Direzione generale della comunicazione

1. La Direzione generale della comunicazione esercita le seguenti funzioni: informazione e comunicazione istituzionale, come previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, curando in particolare la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti e la comunicazione interna realizzata nell'ambito dell'Amministrazione, ivi compreso il sito web; garantisce il necessario supporto alle attività di informazione attraverso idonei mezzi di comunicazione; organizzazione ~~l'attività~~ dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico e servizi all'utenza.

Art. 1- septies
Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR)

1. La Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR) esercita le seguenti funzioni: ~~coordinamento e gestione~~ delle politiche a favore della famiglia, degli interventi per il sostegno della maternità e della paternità e degli interventi a favore delle persone anziane; conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia; misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità; supporto all'Osservatorio nazionale sulla famiglia; coordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia; ~~coordinamento e gestione~~ delle politiche collegate agli interventi per l'assistenza, l'integrazione sociale e lavorativa delle persone disabili; salvaguardia dei diritti delle persone disabili; promozione delle politiche a sostegno delle persone anziane con particolare riguardo alle tematiche dell'autonomia e della non autosufficienza; ~~indirizzo, e coordinamento e gestione~~ degli interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza e tutela dei minori; definizione delle politiche per gli adolescenti ed i giovani, anche mediante il coordinamento dei programmi finanziati dall'Unione europea; coordinamento delle politiche

delle giovani generazioni, attività di promozione e coordinamento per quanto concerne gli scambi internazionali giovanili; supporto all'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario della gioventù; promozione delle politiche di contrasto al lavoro minorile; ~~gestione del coordinamento del piano di~~ dismissione dei minori dagli istituti e promozione di azioni alternative all'istituzionalizzazione; coordinamento dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e analisi dell'infanzia e dell'adolescenza di cui agli articoli 2 e 3, della legge 23 dicembre 1997, n. 451; promozione di interventi a favore dei minori a rischio di attività criminose, di interventi per la prevenzione e contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori, di misure di contrasto alla povertà e di lotta all'esclusione sociale; redazione del Piano nazionale contro la povertà e l'esclusione sociale, redatto in attuazione delle relative disposizioni dell'Unione europea; supporto all'attività della Commissione di indagine sull'esclusione sociale di cui all'articolo 27 della legge 8 novembre 2000, n. 328; ~~gestione~~ cofinanziamento e monitoraggio della sperimentazione del reddito di ultima istanza di cui all'articolo 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; promozione delle politiche di contrasto alla esclusione sociale ed alla grave emarginazione; ferme restando le competenze delle altre Amministrazioni, promozione di politiche di sostegno alla diffusione della responsabilità sociale di impresa (CSR), sviluppo e coordinamento delle iniziative in materia di CSR e rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione europea.

Art. 1-octies

Direzione generale per la gestione del fondo nazionale delle politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale

1. La Direzione generale per la gestione del fondo nazionale delle politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale esercita le seguenti funzioni: coordinamento delle attività connesse alla gestione del Fondo nazionale delle politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento al Piano nazionale delle politiche sociali, di cui all'articolo 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328, ai criteri e alle modalità di riparto delle relative risorse; coordinamento ai fini della determinazione degli standard dei servizi sociali secondo la normativa vigente dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; monitoraggio della spesa sociale; valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche sociali anche attraverso la definizione di strumenti idonei alla valutazione dell'accesso e della fruizione dei servizi e delle prestazioni sociali.

Art. 1-novies
Direzione generale dell'immigrazione

1. La Direzione generale dell'immigrazione esercita le seguenti funzioni: coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale degli stranieri immigrati e delle iniziative volte a contrastare il fenomeno del razzismo; gestione delle risorse per le politiche migratorie; tenuta del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati; istituzione di attività a favore dei minori stranieri; attività istruttoria delle richieste di nulla osta per l'ingresso in Italia di minori stranieri non accompagnati, secondo quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle relative norme di attuazione; iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro; sviluppo e gestione del sistema AILE; promozione e coordinamento degli interventi umanitari in Italia e all'estero attribuiti al Ministero; promozione delle convenzioni in materia di sicurezza sociale con Paesi extracomunitari; sviluppo della cooperazione internazionale per le attività di prevenzione e di studio sulle emergenze sociali ed occupazionali nonché per le iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro.

Art. 1- decies
Direzione generale del mercato del lavoro

1. La Direzione generale del mercato del lavoro esercita le seguenti funzioni: indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche dell'impiego, con particolare riferimento al piano nazionale dell'impiego, redatto in attuazione delle relative disposizioni dell'Unione europea, alle iniziative di contrasto al lavoro sommerso, all'inserimento nel lavoro dei disabili e dei soggetti svantaggiati, alle attività di prevenzione e studio sulle emergenze sociali ed occupazionali; sviluppo e gestione coordinata del Sistema informativo lavoro (S.I.L.), di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in raccordo con le regioni e gli enti locali; valutazione dell'efficacia ed efficienza delle politiche occupazionali; **supporto all'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196.**

Art. 1- undecies
**Direzione generale per le politiche per
l'orientamento e la formazione**

1. La Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione esercita le seguenti funzioni: indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche della formazione, con particolare riferimento alle attività collegate al fondo sociale europeo, previsto dal Trattato istitutivo della Comunità europea e alle attività formative, ferme restando le competenze delle regioni; vigilanza, controllo e tutela degli enti nazionali di formazione professionale, finanziamento e vigilanza dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419; promozione, coordinamento, sperimentazione in accordo con le regioni, delle politiche di formazione professionale e delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola, del lavoro; **autorizzazione, vigilanza e monitoraggio dei Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.** ~~accreditamento, in accordo con le regioni, delle strutture pubbliche e private di rilievo nazionale operanti nei settori dell'orientamento e della formazione professionale.~~

2. La Direzione Generale di cui al comma 1 espleta le funzioni alla stessa assegnate sino alla costituzione dell'Agenzia di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 1- duodecies **Direzione generale per le politiche previdenziali**

1. La Direzione generale per le politiche previdenziali esercita le seguenti funzioni: ~~disciplina ordinamento~~ del sistema previdenziale pensionistico e delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali; vigilanza generale sugli enti previdenziali pubblici e privati e nomina dei componenti degli organi collegiali; esame dei bilanci preventivi, note di variazione, consuntivi dei bilanci tecnici degli enti previdenziali, pubblici e privati; direttive e vigilanza sugli istituti in materia contributiva e fiscalizzazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali; verifica dell'inquadramento delle attività produttive; ordinamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, vigilanza sugli stessi e gestione del «Fondo patronati» di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

Art. 1-terdecies **Direzione generale per l'innovazione tecnologica**

1. La Direzione generale per l'innovazione tecnologica esercita le seguenti funzioni: progettazione, sviluppo e gestione coordinata degli strumenti e dei sistemi informativi; progettazione, sviluppo e mantenimento in esercizio delle reti di comunicazione dati, telefonia, internet, ivi compreso il sito web, favorendo l'integrazione tra le stesse; coordinamento tecnico, sicurezza e riservatezza dei sistemi informativi di telecomunicazioni; ~~gestione dell'ufficio di statistica in raccordo con le altre strutture del sistema statistico nazionale (SISTAN), operante presso l'ISTAT (Istituto nazionale di statistica), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;~~ pubblicazione e diffusione di dati e informazioni derivanti dalle attività statistiche.

Art. 1-quaterdecies

Direzione generale delle risorse umane e affari generali

1. La Direzione generale delle risorse umane e affari generali esercita le seguenti funzioni: disciplina dei programmi di reclutamento, formazione, riqualificazione e mobilità del personale; pianificazione dei fabbisogni; disciplina delle dotazioni organiche; trattamento giuridico ed economico del personale dirigente, nonché del personale delle aree funzionali; attività concernenti il conferimento degli uffici dirigenziali periferici del Ministero; trattamento di quiescenza e di previdenza; interventi assistenziali; contenzioso del personale e procedimenti disciplinari; onorificenze; bilancio, contabilità analitica, coordinamento dei dati relativi agli altri centri di responsabilità amministrativa; rapporti contrattuali e servizi amministrativo-contabili di carattere generale; gestione del patrimonio; recupero del danno erariale; relazioni sindacali; contrattazione integrativa di amministrazione; coordinamento delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro all'interno del Ministero; **affari generali**.

Art. 1-quindecies

Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro

1. La Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro esercita le seguenti funzioni: tutela delle condizioni di lavoro e applicazione della legislazione attinente alla sicurezza e alla salute sui luoghi di lavoro; disciplina dei profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; attuazione della normativa relativa agli istituti concernenti i rapporti di lavoro; organizzazione del lavoro marittimo, portuale e della pesca; gestione del fondo speciale infortuni; diritti sindacali e tutela della dignità del lavoratore e dell'esercizio dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro; rappresentanza e rappresentatività sindacale; coordinamento della contrattazione collettiva e

analisi del costo di lavoro; tenuta dell'archivio nazionale dei contratti collettivi nazionali di lavoro; promozione delle procedure di raffreddamento in relazione alla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali; conciliazione delle controversie individuali di lavoro nel settore pubblico e privato e delle controversie collettive di lavoro; attività di indirizzo, coordinamento ed assistenza in materia di procedure arbitrali nelle controversie individuali di lavoro nell'ambito del pubblico impiego, ivi comprese l'analisi della normativa e la raccolta dei relativi dati; promozione delle pari opportunità sul lavoro e finanziamento di azioni positive finalizzate alla realizzazione delle pari opportunità; **supporto all'attività del Comitato di cui all'articolo 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125.**

Art. 1- *sedecies*

Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali

1. La Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali esercita le seguenti funzioni: promozione delle attività svolte dai soggetti del «terzo settore», sviluppo dell'associazionismo e del mercato sociale; rapporti con l'Agenzia nazionale delle ONLUS di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000; diffusione dell'informazione in materia di volontariato e terzo settore, anche mediante la predisposizione di documentazione; consulenza tecnica per le organizzazioni di volontariato a livello nazionale; coordinamento e monitoraggio delle attività svolte dai centri di servizio per il volontariato; **coordinamento della Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati** di cui all'articolo 4 della legge 30 marzo 2001, n. 125; assistenza tecnica in materia di fondi strutturali per le iniziative di progetti relativi allo sviluppo di servizi alla persona e alla comunità; promozione e coordinamento degli interventi relativi alle associazioni di promozione sociale.”.

Art. 3

Abrogazioni e disposizioni finali

1. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 5, 8 e 9, commi 1 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176.
2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per il Bilancio dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare, l'articolo 11;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,

Visto il decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 241;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2004;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, come da resoconto in data 19 gennaio 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, è sostituito dal seguente:

"Art.1 Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato Ministero, esercita, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le funzioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni."

Art. 2

1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, sono aggiunti i seguenti:

"Art. 1-bis Segretariato generale

1. Il Segretario generale del Ministero opera alle dirette dipendenze del Ministro ed è nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Segretario generale assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, con particolare attenzione alla programmazione e organizzazione delle attività statistiche **e dell'ufficio di statistica in raccordo con le altre strutture del sistema statistico nazionale (SI-STAN), operante presso l'ISTAT (Istituto nazionale di statistica), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322**, di studio e ricerca sul mercato del lavoro nonché alla comunicazione istituzionale, ivi compreso il sito web; provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro; coordina gli uffici e le attività del Ministero; vigila sulla loro efficienza e rendimento, ~~anche attraverso un apposito servizio ispettivo~~ e ne riferisce periodicamente al Ministro; **assicura le funzioni relative al monitoraggio e controllo concernenti l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle verifiche e**

controlli sull'osservanza delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed alle verifiche amministrative e contabili ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; instruisce gli affari di competenza del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-regioni e degli accordi di programma-quadro in materia di lavoro e politiche sociali; provvede al monitoraggio e alla revisione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; cura i rapporti con il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e di uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici e con l'ufficio del consigliere di parità; in raccordo con gli uffici di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n.300, esercita le funzioni inerenti i rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e con l'Organizzazione delle Nazioni unite (ONU), avvalendosi anche delle Direzioni generali; coordina l'attività del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici prevista dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.279.

3. Con decreto ministeriale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla organizzazione del Segretariato generale ed alla definizione dei compiti delle unità dirigenziali di livello non generale ad esso assegnate.

Art. 1-ter Direzioni generali

1. Il Ministero si articola nelle seguenti Direzioni generali:
 - a) degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione;
 - b) per l'attività ispettiva;
 - c) della comunicazione;
 - d) per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR);
 - e) per la gestione del fondo nazionale delle politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale;
 - f) dell'immigrazione;
 - g) del mercato del lavoro;
 - h) per le politiche per l'orientamento e la formazione;

- i) per le politiche previdenziali;
- j) per l'innovazione tecnologica;
- k) delle risorse umane e affari generali;
- l) della tutela delle condizioni di lavoro;
- m) per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali.

Art. 1- quater
Direzione generale degli ammortizzatori sociali
e incentivi all'occupazione

1. La Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione esercita le seguenti funzioni: incentivi all'occupazione, con gestione del fondo per l'occupazione, del fondo per lo sviluppo e del fondo per gli interventi a sostegno dell'occupazione, previsti dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148; ammortizzatori sociali; trattamenti di integrazione salariale e mobilità; trattamenti di disoccupazione e controllo delle condizioni di accesso e mantenimento delle indennità; analisi, verifica e controllo dei programmi di ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione produttiva; contratti di solidarietà, di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, e relativi finanziamenti.

Art. 1-quinquies
Direzione generale per l'attività ispettiva

1. La Direzione generale per l'attività ispettiva esercita le seguenti funzioni: direzione e coordinamento delle attività ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di tutela dei rapporti di lavoro, dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e di legislazione sociale, compresi gli enti previdenziali; indirizzo, programmazione e controllo dell'attività di vigilanza ispettiva degli organi periferici del Ministero; ~~monitoraggio e controllo concernenti l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; verifiche e controlli sulla osservanza delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241; verifiche amministrative e contabili ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;~~ indirizzo, programmazione e controllo dell'attività di vigilanza ispettiva di competenza sull'applicazione della legislazione attinente la sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi compreso il servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e gli interventi straordinari; vigilanza sul trattamento

giuridico ed economico del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative; vigilanza sul trattamento previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative, del lavoro marittimo, portuale e della pesca, degli addetti ai servizi di trasporto aereo; vigilanza in materia di trattamento giuridico ed economico del personale degli enti previdenziali.

Art. 1- sexies
Direzione generale della comunicazione

1. La Direzione generale della comunicazione esercita le seguenti funzioni: informazione e comunicazione istituzionale, come previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, curando in particolare la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti e la comunicazione interna realizzata nell'ambito dell'Amministrazione, ivi compreso il sito web; garantisce il necessario supporto alle attività di informazione attraverso idonei mezzi di comunicazione; organizza l'attività dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico e servizi all'utenza.

Art. 1- septies
**Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la
responsabilità sociale delle imprese (CSR)**

1. La Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR) esercita le seguenti funzioni: coordinamento ~~e gestione~~ delle politiche a favore della famiglia, degli interventi per il sostegno della maternità e della paternità e degli interventi a favore delle persone anziane; conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia; misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità; Osservatorio nazionale sulla famiglia; servizi socio-educativi per la prima infanzia; coordinamento ~~e gestione~~ delle politiche collegate agli interventi per l'assistenza, l'integrazione sociale e lavorativa delle persone disabili; salvaguardia dei diritti delle persone disabili; politiche a sostegno delle persone anziane con particolare riguardo alle tematiche dell'autonomia e della non autosufficienza; indirizzo, ~~e coordinamento e gestione~~ degli interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza e tutela dei minori; definizione delle politiche per gli adolescenti ed i giovani, anche mediante il coordinamento dei programmi finanziati dall'Unione europea; coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, attività di promozione e coordinamento per quanto concerne gli scambi internazionali giovanili; Agenzia **nazionale italiana del programma comunitario della gioventù**; contrasto al lavoro minorile; ~~gestione del~~ piano di dismissione dei minori dagli istituti e promozione di azioni alternative all'istituzionalizzazione; coordinamento **dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e** del Centro nazionale di documentazione e analisi dell'infanzia e dell'adolescenza di cui **agli articoli 2 e 3**, della legge 23 dicembre 1997, n. 451; interventi a favore dei minori a

rischio di attività criminose; interventi per la prevenzione e contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori; misure di contrasto della povertà e di lotta all'esclusione sociale; Piano nazionale contro la povertà e l'esclusione sociale, redatto in attuazione delle relative disposizioni dell'Unione europea; Commissione nazionale contro l'esclusione sociale; ~~gestione e monitoraggio della~~ sperimentazione del reddito di ultima istanza; politiche di contrasto alla esclusione sociale ed alla grave emarginazione; ferme restando le competenze delle altre Amministrazioni, politiche di sostegno alla diffusione della responsabilità sociale di impresa (CSR), sviluppo e coordinamento delle iniziative in materia di CSR e rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione europea.

Art. 1-octies

Direzione generale per la gestione del fondo nazionale delle politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale

1. La Direzione generale per la gestione del fondo nazionale delle politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale esercita le seguenti funzioni: coordinamento delle attività connesse alla gestione del Fondo nazionale delle politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento al Piano nazionale delle politiche sociali, di cui all'articolo 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328, ai criteri e alle modalità di riparto delle relative risorse; coordinamento ai fini della determinazione ~~degli standard dei servizi sociali secondo la normativa vigente~~ **dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale**; monitoraggio della spesa sociale; valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche sociali anche attraverso la definizione di strumenti idonei alla valutazione dell'accesso e della fruizione dei servizi e delle prestazioni sociali.

Art. 1-novies

Direzione generale dell'immigrazione

1. La Direzione generale dell'immigrazione esercita le seguenti funzioni: coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale degli stranieri immigrati e delle iniziative volte a contrastare il fenomeno del razzismo; gestione delle risorse per le politiche migratorie; tenuta del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati; istituzione di attività a favore dei minori stranieri; attività istruttoria delle richieste di nulla osta per l'ingresso in Italia di minori stranieri non accompagnati, secondo quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dalle relative norme di attuazione; iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro; sviluppo e gestione del sistema AILE;

promozione e coordinamento degli interventi umanitari in Italia e all'estero attribuiti al Ministero; promozione delle convenzioni in materia di sicurezza sociale con Paesi extracomunitari; sviluppo della cooperazione internazionale per le attività di prevenzione e di studio sulle emergenze sociali ed occupazionali nonché per le iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro.

Art. 1- decies
Direzione generale del mercato del lavoro

1. La Direzione generale del mercato del lavoro esercita le seguenti funzioni: indirizzo promozione e coordinamento delle politiche dell'impiego, con particolare riferimento al piano nazionale dell'impiego, redatto in attuazione delle relative disposizioni dell'Unione europea, alle iniziative di contrasto al lavoro sommerso, all'inserimento nel lavoro dei disabili e dei soggetti svantaggiati, alle attività di prevenzione e studio sulle emergenze sociali ed occupazionali; sviluppo e gestione coordinata del Sistema informativo lavoro (S.I.L.), di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in raccordo con le regioni e gli enti locali; valutazione dell'efficacia ed efficienza delle politiche occupazionali; **supporto all'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità.**

Art. 1- undecies
**Direzione generale per le politiche per
l'orientamento e la formazione**

1. La Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione esercita le seguenti funzioni: indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche della formazione, con particolare riferimento alle attività collegate al fondo sociale europeo, previsto dal Trattato istitutivo della Comunità europea e alle attività formative, ferme restando le competenze delle regioni; vigilanza, controllo e tutela degli enti nazionali di formazione professionale, finanziamento e vigilanza dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419; promozione, coordinamento, sperimentazione in accordo con le regioni, delle politiche di formazione professionale e delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola, del lavoro; **autorizzazione, vigilanza e monitoraggio dei Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.** ~~accreditamento, in accordo con le regioni, delle strutture pubbliche e private di rilievo nazionale operanti nei settori dell'orientamento e della formazione professionale.~~

2. La Direzione Generale di cui al comma 1 espleta le funzioni alla stessa assegnate sino alla costituzione dell'Agenda di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 1- duodecies
Direzione generale per le politiche previdenziali

1. La Direzione generale per le politiche previdenziali esercita le seguenti funzioni: ordinamento del sistema previdenziale pensionistico e delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali; vigilanza generale sugli enti previdenziali pubblici e privati e nomina dei componenti degli organi collegiali; esame dei bilanci preventivi, note di variazione, consuntivi dei bilanci tecnici degli enti previdenziali, pubblici e privati; direttive e vigilanza sugli istituti in materia contributiva e fiscalizzazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali; problemi relativi all'inquadramento delle attività produttive; ordinamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, vigilanza sugli stessi e gestione del «Fondo patronati».

Art. 1-terdecies
Direzione generale per l'innovazione tecnologica

1. La Direzione generale per l'innovazione tecnologica esercita le seguenti funzioni: progettazione, sviluppo e gestione coordinata degli strumenti e dei sistemi informativi; progettazione, sviluppo e mantenimento in esercizio delle reti di comunicazione dati, telefonia, internet, ivi compreso il sito web, favorendo l'integrazione tra le stesse; coordinamento tecnico, sicurezza e riservatezza dei sistemi informativi di telecomunicazioni; ~~gestione dell'ufficio di statistica in raccordo con le altre strutture del sistema statistico nazionale (SISTAN), operante presso l'ISTAT (Istituto nazionale di statistica), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;~~ pubblicazione e diffusione di dati e informazioni derivanti dalle attività statistiche.

Art. 1-quaterdecies
Direzione generale delle risorse umane e affari generali

1. La Direzione generale delle risorse umane e affari generali esercita le seguenti funzioni: programmi di reclutamento, formazione, riqualificazione e mobilità del personale; pianificazione dei fabbisogni; dotazioni organiche; trattamento giuridico ed economico del personale dirigente, nonché del

personale delle aree funzionali; attività concernenti il conferimento degli uffici dirigenziali periferici del Ministero; trattamento di quiescenza e di previdenza; interventi assistenziali; contenzioso del personale e procedimenti disciplinari; onorificenze; bilancio, contabilità analitica, coordinamento dei dati relativi agli altri centri di responsabilità amministrativa; rapporti contrattuali e servizi amministrativo-contabili di carattere generale; gestione del patrimonio; recupero del danno erariale; relazioni sindacali; contrattazione integrativa di amministrazione; coordinamento delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro all'interno del Ministero; **affari generali**.

Art. 1-quindecies

Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro

1. La Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro esercita le seguenti funzioni: tutela delle condizioni di lavoro e applicazione della legislazione attinente alla sicurezza e alla salute sui luoghi di lavoro; profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; attuazione della normativa relativa agli istituti concernenti i rapporti di lavoro; organizzazione del lavoro marittimo, portuale e della pesca; gestione del fondo speciale infortuni; diritti sindacali e tutela della dignità del lavoratore e dell'esercizio dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro; rappresentanza e rappresentatività sindacale; contrattazione collettiva e analisi del costo di lavoro; archivio nazionale dei contratti collettivi nazionali di lavoro; procedure di raffreddamento in relazione alla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali; conciliazione delle controversie individuali di lavoro nel settore pubblico e privato e delle controversie collettive di lavoro; procedure arbitrali nelle controversie individuali di lavoro nell'ambito del pubblico impiego; pari opportunità sul lavoro e finanziamento di azioni positive finalizzate alla realizzazione delle pari opportunità; **supporto all'attività del Comitato di cui all'articolo 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125.**

Art. 1- sedecies

Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali

1. La Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali esercita le seguenti funzioni: promozione delle attività svolte dai soggetti del «terzo settore», sviluppo dell'associazionismo e del mercato sociale; rapporti con l'Agenzia nazionale delle ONLUS; diffusione dell'informazione in materia di volontariato e terzo settore, anche mediante la predisposizione di documentazione; consulenza tecnica per le organizzazio-

ni di volontariato a livello nazionale; coordinamento e monitoraggio delle attività svolte dai centri di servizio per il volontariato; **coordinamento della Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati**; assistenza tecnica in materia di fondi strutturali per le iniziative di progetti relativi allo sviluppo di servizi alla persona e alla comunità; promozione e coordinamento degli interventi relativi alle associazioni di promozione sociale.”.

Art. 3

Abrogazioni e disposizioni finali

1. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 5, 8 e 9, commi 1 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176.
2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per il Bilancio dello Stato.



Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE



N. 1713/04

Roma, addì 29 MARZO 2004

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

*Schema di regolamento di
organizzazione del Ministero*

**MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI**

- Gab. On.le Ministro -

ROMA

D'ordine del Presidente,
mi prego di trasmettere
copia del parere numero n.
2773/04 emesso dalla
Sezione Consultiva per gli
Atti Normativi di questo
Consiglio sull'affare a
fianco indicato in
conformità a quanto
disposto dall'art.15 della
legge 21.7.2000, n.205.

IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Orsi



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 22 marzo 2004

N. della Sezione: 2773/04

OGGETTO:

*Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
Schema di regolamento di
organizzazione del Ministero.*

La Sezione

Vista la relazione in data 5 marzo 2004, pervenuta il 9 marzo successivo, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso, per il parere, lo schema di regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore-estensore Cons. Armando Pozzi;

Premesso

Con il provvedimento in esame si intende porre la nuova disciplina di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali abrogando in gran parte (articoli da 2 a 5, 8 e 9, comma 1, e 4) il precedente d.P.R. 26 marzo 2001 n. 176, che, a seguito delle modifiche normative intervenute già a partire dal 2001, non risulta più rispondente all'attuale assetto delle competenze e dell'organizzazione stessa dell'Amministrazione. Basti solo pensare ai superati riferimenti al Ministero della salute ed ai dipartimenti. Infatti, per quanto concerne i

primi va richiamato il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, con il quale è venuto meno l'accorpamento, previsto all'articolo 45 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, del Ministero della salute con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; accorpamento cui faceva seguito la disciplina di organizzazione dettata nel regolamento che si intende modificare con il presente schema.

Relativamente ai dipartimenti va osservato che con il decreto legislativo n. 241 dell'11 agosto 2003 si è provveduto a modificare l'articolo 47 del decreto legislativo n. 300/99, sopprimendo ogni riferimento agli stessi e rendendo così possibile l'istituzione di un Segretario generale quale figura di coordinamento dell'azione amministrativa. Tutto ciò premesso, l'Amministrazione passa ad illustrare i singoli articoli del provvedimento, sottolineando, in particolare, che:

- l'articolo 1 individua, sostituendo il precedente articolo 1 del d.P.R. 276, le funzioni del Ministero, richiamando l'articolo 46 del decreto legislativo n. 300/99 e facendo espressamente salve le competenze delle regioni;
- l'articolo 2 modifica il d.P.R. 176 con l'inserimento di nuovi articoli, da 1 *bis* a 1 *sedecies*. Di questi si evidenzia l'importanza dell'articolo 1 *bis* il quale introduce la disciplina del Segretario generale quale figura apicale, prevista in luogo dei soppressi dipartimenti, con funzioni di coordinamento, con particolare riferimento alla programmazione delle attività statistiche, allo studio e ricerca del mercato del lavoro, alla comunicazione istituzionale. Rilevante è poi il comma 4 del medesimo articolo 2, ai sensi del quale la disciplina del Segretario generale sarà dettata con successivo regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4 *bis*, lettera e), della legge n. 400 del 1988. Si sottolinea, altresì, che l'articolo 1 *ter* individua le 13 Direzioni generali in cui si articola il Ministero.

Riferisce ancora l'Amministrazione che il provvedimento è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 9 gennaio 2004 ed è stato oggetto di consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative il 19 gennaio 2004, nonché di osservazioni formalizzate in un documento della CGIL, consegnato al momento della firma del verbale.

Rilevato che alcune delle osservazioni formulate in sede di consultazione sindacale appaiono condivisibili, l'Amministrazione ha predisposto un testo in cui sono evidenziate le modifiche che conseguentemente si intenderebbe apportare ed altre tendenti a correggere alcuni errori di carattere formale presenti nello schema di provvedimento già approvato dal Consiglio dei Ministri.

Considerato

1 - Al fine dell'espressione del parere va ricordato che il d. lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) ha dettato, al Capo X, specifiche disposizioni concernenti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, originariamente accorpato con quello della salute ma successivamente riportato nell'ambito di un assetto e di un disegno organizzativo autonomo e distinto, a seguito della riforma del medesimo decreto n. 300 operata per effetto del d. l. 12 giugno 2001, n. 217, come modificato dalla relativa legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317, nonché, per quanto attiene specificamente al Ministero in parola, dal d. lgs. 11 agosto 2003, n. 341, emanato in attuazione della delega di cui alla legge 6 luglio 2002, n. 137.

A seguito dei predetti interventi legislativi risultano modificate le norme incidenti sugli aspetti strutturali e funzionali del Ministero.

In particolare, il nuovo testo dell'art. 45 (come, in particolare, novellato dall'art. 8 del citato d. l. n. 217/2001), relativo appunto alla istituzione del Ministero ed alle sue attribuzioni, stabilisce (comma 2) che sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con particolare riferimento alla

prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone delle famiglie, di politica del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza del sistema previdenziale.

Conseguentemente (comma 3) vengono trasferite al nuovo Ministero, con le inerenti risorse, le funzioni già spettanti al cessato Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché le funzioni del Dipartimento per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi compresa quelle in materia di immigrazione, eccettuate quelle attribuite ad altri Ministeri o Agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali. Il Ministero esercita, ancora, le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per il servizio civile, istituita dall'articolo 10, commi 7 e seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il Ministero esercita, altresì, le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per la formazione e istruzione professionale.

In base a quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, inoltre, al Ministero sono pure trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni che, da parte di apposite strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1, sono esercitate: dal Ministero degli affari esteri, in materia di tutela previdenziale dei lavoratori emigrati; dal Ministero dei trasporti e della navigazione, in materia di vigilanza sul trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative, nonché in materia di organizzazione, assistenza e previdenza del lavoro marittimo, portuale e della pesca; dallo stesso Ministero dei trasporti e della navigazione in materia di previdenza e assistenza dei lavoratori addetti ai servizi di trasporto aereo; dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla

salute sui luoghi di lavoro; dal Ministero dell'interno, iniziative di cooperazione internazionale e attività di prevenzione e studio sulle emergenze sociali. I compiti svolti in materia di tutela contro gli infortuni del lavoro dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), che la stessa norma individuava tra le attività attribuite al Ministero, sono stati trasferiti dall'art. 9 del d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, di riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali.

Il nuovo testo dell'art. 46 del decreto n. 300, relativo alle "aree funzionali" (dalle quali risultano espunte quelle facenti ormai capo allo scorporato Ministero della salute, per effetto dell'abrogazione parziale disposta dall'art. 9 del ricordato d. l. n. 217), stabilisce, a sua volta, che il Ministero, in particolare, svolge le seguenti funzioni di spettanza statale:

a) politiche sociali, previdenziali: principi ed obiettivi della politica sociale, criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale; standard organizzativi delle strutture interessate; standard dei servizi sociali essenziali; criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali; rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento dei rapporti con gli organismi comunitari; requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e sui patronati;

b) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a sostegno dell'occupabilità e della nuova occupazione; politiche della formazione professionale come strumento delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e coordinamento in materia di

collocamento e politiche attive del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari; raccordo con organismi internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime e risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei posti di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; ispezioni sul lavoro e controllo sulla disciplina del rapporto di lavoro subordinato ed autonomo; assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero.

Per quanto riguarda, infine, l'ordinamento delle strutture fondamentali, stabilisce l'art. 47, anch'esso novellato, che costituiscono strutture di primo livello del Ministero le Direzioni generali, alla cui individuazione ed organizzazione si provvede secondo le disposizioni sull'organizzazione dell'articolo 4 dello stesso decreto n. 300 (disciplina dell'organizzazione, determinazione della dotazione organica, individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e loro numero, determinazione delle relative funzioni e distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del medesimo decreto legislativo, definizione dei rispettivi compiti operate mediante regolamenti o decreti del Ministro, soppressione dei ruoli esistenti e istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, rispetto dei criteri fissati dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29), sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, continuando tuttavia ad operare il comitato nazionale delle pari opportunità di cui all'articolo 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125.

2 - Vale ricordare che il richiamato art. 4 del decreto n. 300 dispone, al comma 6, che i regolamenti di organizzazione di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun

ministero, con la contestuale abrogazione delle restanti norme vigenti con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.

Del decreto n. 300 mette conto ricordare anche quanto disposto dall'art. 6 (come sostituito dall'art. 2 del d. lgs. 6 dicembre 2002, n. 287, contenente, appunto, modifiche al decreto n. 300, nonché i compiti e le funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio), concernente la figura del Segretario generale.

Stabilisce la norma che nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da Direzioni generali può essere istituito l'ufficio del Segretario generale, il quale opera alle dirette dipendenze del Ministro ed assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvedendo, inoltre, all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordinando gli uffici e le attività del Ministero, vigilando sulla loro efficienza e rendimento e riferendone periodicamente al Ministro.

3 - In base alle riportate disposizioni l'assetto del riformato Ministero del lavoro (conformemente ad altre novità organizzative, come quella introdotta con d. lgs. n. 36 del 30 dicembre 2003, relativo al Ministero delle comunicazioni; ma v., *contra*, d. lgs. 8 gennaio 2004, n. 3, concernente il Ministero per i beni e le attività culturali, che ha istituito ben quattro strutture di livello dipartimentale) risulta profondamente modificato rispetto a quello disegnato con il d.P.R. 26 marzo 2001, n. 176, con il quale venne emanato il regolamento di organizzazione dell'allora Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Venuto meno l'accorpamento, quel regolamento doveva essere adeguato ai nuovi assetti delle strutture ministeriali introdotti dalle riportate disposizioni del d. l. 12 giugno 2001, n. 217, come modificato dalla relativa legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317, nonché del d. lgs. n. 241/2003, modificativo della precedente articolazione in quattro dipartimenti, di cui due, per di più, riferiti alle funzioni del vecchio Ministero della sanità, prima accorpato con quello del lavoro e quindi di nuovo separato da esso.

Infatti, superata, per espressa scelta legislativa, tale articolazione, per aderire, come visto, ad una più complessa strutturazione secondo una molteplicità di direzioni generali, non potevano più rimanere in vigore gli articoli da 1 a 5 del vigente regolamento n. 176, disciplinanti un'organizzazione di tipo dipartimentale.

4 - L'abbandono dello schema dipartimentale ha comportato l'opzione di introdurre la figura del Segretario generale prevista dal ricordato art. 6 del decreto n. 300 e svolgente, nel nuovo schema organizzativo, non solo quelle funzioni essenzialmente di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale, che l'art. 5 del decreto n. 300 rimette ai Capi dipartimento, ma anche attività tipicamente gestionali, quali la vigilanza sull'efficienza e sul rendimento degli uffici e delle attività del ministero, nonché le funzioni relative alle "verifiche amministrative e contabili", ovvero, ancora, l'attività di riadozione ("revisione") della carta dei servizi di cui all'art. 11 del d. lgs. n. 286/1999, disciplinante il nuovo sistema dei controlli.

L'attribuzione alla nuova figura del Segretario generale di compiti gestionali pone due ordine di problemi: uno di conformità alle previsioni dell'art. 6 del decreto n. 300, come novellato, e l'altro di corrispondenza ai principi di organizzazione di cui al d. lgs. n. 165/2001, e in particolare a quello fondamentale di separazione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e attività di gestione (artt. 4 e 14).

Per quanto concerne la coerenza con la norma primaria, è da osservare che essa colloca il Segretario generale alle dirette dipendenze del Ministro, affidandogli anche una funzione di coordinamento dell'azione amministrativa complessiva dell'amministrazione.

Il Segretario generale svolge l'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi ministeriali, coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.

La nuova figura organizzativa, che si discosta da altre analoghe figure disciplinate da leggi speciali (come quella del Segretario generale della Presidenza del Consiglio, il quale, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del d. lgs. n. 303 del 1999, è responsabile del funzionamento del Segretariato generale e della gestione delle risorse umane e strumentali della Presidenza), si caratterizza, per collocazione e funzioni, essenzialmente per la sua partecipazione all'azione di governo (dipendenza strutturale e funzionale con il Ministro, collaborazione istruttoria all'attività di indirizzo, programmazione e pianificazione) e nell'ambito di tale caratteristica vanno disciplinate le ulteriori attività gestionali, le quali debbono essere configurate a livello di effettivo coordinamento, nonché di alta amministrazione e vigilanza, in modo da non intralciare o soffocare i compiti e le responsabilità esclusive della Dirigenza generale. In sostanza, l'ufficio centrale del Segretariato generale, ponendosi nell'ambito (o comunque alla stregua) degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, non deve provocare sovrapposizioni strutturali e funzionali né fenomeni di gerarchia rispetto agli altri uffici di livello dirigenziale, come, ad esempio, quelli preposti ai controlli di gestione o di regolarità amministrativo-contabile, ai sensi del d. lgs. n. 286/1999.

In altri termini, le disposizioni sul Segretario generale poste da norme regolamentari (a differenza di quanto avvenuto, invece, per il Ministero delle comunicazioni, per il quale l'ufficio centrale del Segretariato generale è stato istituito con il d. lgs. n. 366/2003) debbono correlarsi sistematicamente con i principi in materia di organizzazione e di prerogative della dirigenza statale [*cf.*, in questo senso, il parere di questa Sezione 10 maggio 1999, n. 83, relativo al regolamento di riorganizzazione del Ministero della difesa].

Dalle predette considerazioni discende un'ulteriore osservazione.

Attesa la sua natura di struttura di diretto supporto all'attività di governo e di svolgimento di funzioni di alta amministrazione e garanzia dell'azione amministrativa, l'ufficio del Segretariato generale dovrebbe

essere organizzato secondo criteri di snellezza, concentrazione e non duplicazione, con una dotazione personale e materiale assai snella e leggera. Tuttavia, nello schema di regolamento in esame di tale assetto organizzativo non si trova traccia, limitandosi l'art. 1 *bis*, comma 3, a rinviare, per l'organizzazione del Segretariato e la definizione dei compiti delle unità dirigenziali ad esso assegnate, ad un futuro decreto ministeriale di natura non regolamentare. Un tale modo di procedere non appare rispettoso del disposto dell'art. 17, comma 4 *bis*, della legge n. 400 del 1988, il quale demanda a regolamenti governativi l'organizzazione e la disciplina degli uffici di livello più elevato, autorizzando l'uso di strumenti normativi non regolamentari solo per la definizione di compiti delle unità dirigenziali di livello inferiore (cfr. lettera e).

D'altra parte, questa Sezione ha avuto modo di osservare più volte come un regolamento possa prevedere l'emanazione di decreti ministeriali non aventi valore regolamentare solo per quanto riguarda la determinazione di elementi non significativi e qualificanti dell'assetto di strutture burocratiche, ovvero puramente tecnici, quali, ad esempio, l'approvazione di modelli o l'individuazione di regole strettamente attinenti alla gestione operativa degli strumenti utilizzati dall'Amministrazione [*Sez. Norm., 7 giugno 1999, n. 101*].

Un'ultima considerazione riguarda la possibile previsione, nell'ambito dell'attività di coordinamento, di una competenza del Segretario generale in tema di risoluzione di conflitti di competenza tra due o più Direzioni generali, secondo una condivisibile esigenza di chiarezza evidenziata dalle OO. SS. in chiusura all'appunto dalle stesse redatto.

In ordine alle predette osservazioni si ritiene di dovere acquisire le motivate osservazioni dell'Amministrazione.

5 - Tutto ciò premesso in via generale, debbono ricordarsi anzitutto i principi redazionali del testo del precedente parere del 12 febbraio 2001 reso sul vigente regolamento n. 176/2001, sui quali ancora una

volta la Sezione ritiene di richiamare l'attenzione dell'Amministrazione. In particolare, in tale parere la Sezione aveva rilevato la necessità di indicare le fonti normative relative ad istituti, organi e funzioni cui fa rinvio il testo regolamentare, al fine di agevolare l'interprete nell'opera di ricognizione e consultazione della disciplina applicabile al caso concreto.

Di tali principi redazionali lo schema in oggetto fa un uso non uniforme e costante. Ad esempio, nell'art. 1 *quater* vengono riportate le normative di riferimento più importanti, come quelle riguardanti i contratti di solidarietà di cui al d. l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863 (in particolare, occorre precisare, l'art. 2), mentre in altre disposizioni manca ogni richiamo quantomeno alle fonti (od alla fonte) più significative: si vedano, per tutte, le indicazioni dell'art. 1 *septies*, dove sono richiamati numerosi di organismi senza alcun riferimento.

E' da osservare che, al contrario, il regolamento n. 176 aveva recepito le indicazioni della Sezione, attraverso una serie sintetica ma puntuale e significativa delle varie fonti di disciplina delle materie oggetto delle competenze delle varie Direzioni generali.

Sempre sul piano redazionale e del linguaggio, numerose disposizioni del regolamento appaiono poco corrette sul piano linguistico e poco definite sotto l'aspetto funzionale. Quando si dice, ad esempio, che "La direzione generale .. esercita le seguenti funzioni", occorre essere uniformi e costanti nell'usare il sostantivo ovvero il verbo sostantivato, oppure la prima persona del modo indicativo. Inoltre, quando si dice che "la Direzione generale esercita la funzione di "Osservatorio nazionale sulla famiglia", occorre specificare quale sia il tipo di attività che si estrinseca in quella materia o su quell'organismo od ente (coordinamento, vigilanza, direttiva, ecc.).

6 - Si può ora passare all'esame del provvedimento.

In via preliminare occorre fare due osservazioni di carattere metodologico e contenutistico.

La prima attiene ai rapporti con il precedente regolamento di organizzazione n. 176 del 2001.

Il presente schema di regolamento opera con la tecnica della novella aggiuntiva e parzialmente abrogativa del vigente regolamento, il quale, pertanto, si troverebbe privo di talune sue disposizioni ormai abrogate (artt. 2-5, 8, ecc.: v. elenco contenuto nell'art. 3 dello schema), nonché arricchito di numerosi articoli, da 1 *bis* a 1 *sedecies*. Un tale modo di operare, determinando una duplicazione di fonti regolamentari e generando una numerazione dell'articolato di faticosa lettura, appare anzitutto contrario ai principi di semplificazione e riassetto normativo, da ultimo ribaditi dall'art. 20, comma 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge di semplificazione 2001, del 29 luglio 2003, n. 229.

In secondo luogo, la tecnica usata dall'Amministrazione si pone in contrasto con il ricordato art. 4 del decreto lgs. n. 300, il quale dispone che i regolamenti di organizzazione raccolgono (evidentemente secondo un sistema di ordinata coordinazione) tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero, con la contestuale abrogazione delle restanti norme vigenti con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.

Sul punto si ritiene di acquisire le motivate osservazioni dell'Amministrazione.

7 - La seconda considerazione deriva dal contenuto apparentemente lacunoso del regolamento.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali risulta ancora articolato in uffici centrali e periferici, come risulta implicitamente anche dall'art. 2 del d. lgs. 21 gennaio 2004, n. 29, il quale ha abrogato il comma 2 dell'art. 47 del decreto n. 300, il quale disponeva che le funzioni già di spettanza degli uffici periferici del Ministero del lavoro e previdenza sociale venivano attribuite agli uffici territoriali del Governo di cui all'articolo 11 dello stesso decreto n. 300, come riformati dal decreto n. 29/2004.

Anche il regolamento in oggetto parla di “uffici dirigenziali periferici” (art. 1 *quaterdecies*) ed alle Direzioni regionali fa riferimento l'appunto delle OO. SS., quale oggetto.

D'altra parte, dopo le riforme legislative delle strutture amministrative addette al governo del mercato del lavoro, che hanno in gran parte regionalizzato i cessati UPLMO, e dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, con riferimento agli artt. 117 e 118, resta il dubbio se ancora, in quale misura e con quali funzioni sussistano strutture ministeriali periferiche. Si richiamano, per analogia, a tale riguardo, le considerazioni già svolte con il parere n. 2661/2002 del 30 settembre 2002 sul regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione.

Sul punto occorrerà acquisire le documentate osservazioni del Ministero, evidenziandosi sin da ora (ove tali strutture abbiano conservato natura di Uffici dirigenziali generali) quantomeno l'opportunità, sul piano della semplificazione e dello snellimento normativo, che il regolamento di organizzazione si occupi anche di tali uffici, secondo quanto peraltro rilevato dalle stesse organizzazioni sindacali nell'appunto portante la data 19.1.2004, nel quale si prospetta proprio la necessità di un riordino delle Direzioni regionali e provinciali, lamentando la natura parziale del progetto di riorganizzazione, limitato alla sola struttura centrale.

La opportunità di un regolamento di riorganizzazione complessivo, comprensivo di tutte le strutture ministeriali, centrali e periferiche, traspare, d'altronde, dalle recenti iniziative di riforma perseguite da altre amministrazioni, come il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il quale il d.P.R. 11 agosto 2003, n. 319 ha provveduto a dettare una specifica disciplina organizzativa riferita agli uffici scolastici regionali (artt. 2 e 8), ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (cfr. parere n. 5014/2003 di questa Sezione).

In relazione a tali molteplici esigenze conoscitive la Sezione ritiene di sospendere l'espressione del parere definitivo, formulando tuttavia le

seguenti osservazioni nel merito del provvedimento, a fini di collaborazione ed accelerazione del procedimento.

8 - Art. 1 bis.

La norma disciplina, come visto, le funzioni del Segretario generale.

Richiamando quanto già osservato in via generale sulla natura, sulle funzioni e sullo strumento normativo di disciplina di tale ufficio, la Sezione osserva, ulteriormente, come talune delle competenze contemplate, come l'organizzazione delle attività statistiche e la comunicazione istituzionale anche di tipo informatico, determinano sovrapposizioni funzionali con altre strutture, come quelle dell'art. 1 *sexies* (Direzione generale della comunicazione) e 1 *terdecises* (Direzione generale della innovazione tecnologica).

Alcune attività sono di tipico contenuto gestionale su specifici e settoriali aspetti riguardanti, oltretutto, compiti istituzionali di altre amministrazioni, come il monitoraggio ed il controllo per l'osservanza delle disposizioni sul *part-time* dei pubblici dipendenti, di cui all'art. 1, commi 56-65, della legge n. 662/1996, che dovrebbe interessare maggiormente il Dipartimento della funzione pubblica, rispetto al quale neppure è previsto un momento di partecipazione e raccordo.

Analoghe considerazioni di gestionalità settoriale e specifica valgono per l'attività di controllo sull'osservanza della legge n. 241/1990 e le verifiche amministrative e contabili, costituenti in sostanza esercizio del controllo di regolarità amministrativa e contabile, che l'art. 2 del d. lgs. n. 286/1999 rimette ad appositi organi ispettivi e di revisione.

Desti perplessità anche il riferimento all'art. 12 del vecchio statuto sulla dirigenza (art. 12 del d.P.R. n. 748/1972), le cui disposizioni dovrebbero essere superate da quelle del citato decreto n. 286 e da quelle del d. lgs. n. 165/2001 sui nuovi ruoli, compiti e ordinamento della dirigenza pubblica.

Art. 1 ter.

Individua 13 Direzioni generali, con le relative denominazioni.

Al riguardo si osserva come nel precedente assetto regolamentare il numero degli uffici di livello dirigenziale generale era di 12, mentre nella relazione tecnica allegata alla relazione si afferma, in contrario, che tale numero non risulterebbe modificato. Tale discrasia va attentamente valutata anche ai fini della valutazione degli oneri per il bilancio dello Stato.

Sul piano dei contenuti funzionali attribuiti a ciascuna Direzione generale, deve osservarsi, poi, come talune delle competenze elencate, per buona parte in mera trasposizione dal vigente regolamento del 2001, rientrano tra le materie di competenza concorrente (ad es., tutela e sicurezza del lavoro e formazione professionale) ovvero residuale delle Regioni (si pensi a gran parte dei servizi civili e sociali ed ai conseguenti diritti in tema di assistenza alle famiglie, interventi a sostegno delle persone anziane, ecc.).

Per evitare ogni dubbio che l'assetto ministeriale possa determinare un'invasione nell'area di tali competenze, si ritiene opportuno inserire al primo rigo, dopo la parola "Ministero" le seguenti "nel rispetto delle competenze regionali e delle attribuzioni degli enti locali di cui agli artt. 117 e 118 Costituzione".

Art. 1 septies.

Le varie e numerose competenze affidate alla Direzione generale per la famiglia necessitano di un'attenta rilettura, ai fini di una migliore formulazione e specificazione chiarificatrice.

Come già rilevato in via preliminare, occorre anzitutto specificare il tipo di intervento esercitato sui numerosi organismi, agenzie e comitati ivi elencati, non bastando, al fine dell'individuazione della competenze, la semplice indicazione dell'organismo oggetto della funzione (di indirizzo, controllo, vigilanza, finanziamento, ecc.).

Occorre poi specificare e definire meglio talune terminologie, non agevolmente comprensibili: dimissione dei minori dagli istituti (di rieducazione, di detenzione, di raccolta?), istituzionalizzazione, reddito di ultima istanza, ecc..

Una miglior cura deve essere dedicata alle preposizioni ed articolazioni: ad es., le misure di contrasto sono “alla” e non “della” povertà.

Molte funzioni appaiono ripetitive e meritevoli di uno snellimento: ad esempio, nelle misure di contrasto alla povertà rientra anche il “Piano nazionale contro la povertà” (redazione? attuazione?).

Art. 1 *octies*.

La norma indica le competenze della Direzione generale per la gestione del fondo nazionale delle politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale.

Appare alquanto riduttiva la limitazione delle competenze attribuite a tale struttura, che sembrano essere quelle di gestione del fondo nazionale, mentre sarebbe opportuna un'estensione a tutte le attività di sostegno costituenti il sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge quadro 8 novembre 2000, n. 328, realizzato non solo attraverso le previsioni programmatiche del piano triennale, di cui all'art. 18 della legge citata, ma mediante le più complessive politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, secondo i contenuti complessivi di cui all'art. 22 della stessa legge.

Anche la generica indicazione dei “diritti civili e sociali”, senza ulteriori riferimenti di materia, merita una specificazione. Infatti, la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali identifica non una materia in senso stretto, ma semplicemente una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle [*cf.* C. Cost., 26 giugno 2002, n. 282].

Occorre pertanto specificare che i predetti diritti civili e sociali attengono alla materia dei servizi sociali di cui alla legge n. 328/2000, sopra ricordata.

Artt. 1 novies e 1 decies.

Si ribadisce la necessità di specificare i riferimenti normativi disciplinanti istituiti qui richiamati: registro delle associazioni, sistema AILE, piano nazionale dell'impiego, consigliere di parità, ecc.

Con riferimento all'art. 1 *decies* è, poi, da rilevare come le funzioni di iniziative “per” (e non “allo”) il lavoro dei disabili siano analoghe a quelle di integrazione lavorativa delle persone disabili di cui all'art. 1 *septies*. Occorre quindi concentrare in un'unica direzione tale attività, per evitare indebite sovrapposizioni funzionali ed illegittime duplicazioni strutturali contrastanti con i principi del d. lgs. n. 165 e della legge n. 241.

Art. 1 undecies.

La norma disciplina la Direzione generale per la formazione.

Al riguardo si rammenta che quello della formazione costituisce, al di là delle competenze normative regionali di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione, un sistema statale integrato, cioè coordinatamente ripartito tra i Ministeri del lavoro e dell'istruzione (cfr., per tutti, l'art. 88, comma 2, del d. lgs. n. 300/1999). Pertanto, sarebbe opportuno inserire al secondo rigo del comma 1, dopo la parola “esercita”, le seguenti: “anche attraverso la coordinata collaborazione con il Ministero dell'istruzione”.

Art. 1 duodecies.

Si ribadisce la necessità di specificare i riferimenti normativi disciplinanti istituiti qui richiamati, come il “Fondo patronati”.

Con l'espressione “inquadramento delle attività produttive” ci si vuole, verosimilmente, riferire alla classificazione di quelle attività a fini previdenziali. Se così è, occorre chiarire la predetta espressione nel senso ora detto.

Art. 1 terdecies.

La norma si riferisce alla Direzione generale per l'innovazione tecnologica, la quale si occupa di tutti i sistemi informativi riguardanti le competenze del Ministero sotto il profilo sia progettuale che

gestionale. In tale ambito non si comprende perché anche il sistema informativo sul lavoro non sia stato compreso tra le funzioni di questa Direzione invece che riportarlo nell'ambito della Direzione generale del mercato del lavoro. Analoghe considerazioni, tese ad assicurare i principi organizzativi di concentrazione, economicità ed efficienza, valgono per il compito di raccordo con il SISTAN, affidato al Segretario generale.

Art. 1 *quaterdecies*.

Sembra opportuno specificare almeno una parte degli "affari generali", anche per indirizzare l'ulteriore attività di organizzazione degli uffici dirigenziali non generali, ad esempio indicando la gestione del contenzioso, eventualmente in raccordo con le altre direzioni generali. Altrimenti, come giustamente rilevato dalle OO. SS., si dovrebbe ipotizzare un settore legale per ogni direzione generale, con conseguente moltiplicazione e dispendio di risorse umane e strumentali.

Art. 1 *quindecies*.

Anche per la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, ivi contemplata, appare necessaria la specificazione delle relative competenze. Non si riesce, infatti, a comprendere quali siano le funzioni in tema di procedure di raffreddamento, di conciliazione, di arbitrato nelle controversie di lavoro pubbliche e private, trattandosi di materia disciplinata a livello normativo (essenzialmente, per il settore pubblico, dal d.lgs. n. 165/2001) e contrattuale e rimessa alle competenze delle singole amministrazioni o soggetti datoriali. Si tratta evidentemente di un'attività di raccolta dati, direttiva, indirizzo, promozione, conoscenza, assistenza, che non incide sulla gestione di tali procedure. E' pertanto necessario chiarire di quale tipo di attività si tratta.

Per quanto concerne l'archivio generale di tutti i contratti collettivi nazionali, evidentemente anche del settore pubblico (sarebbe opportuno chiarirlo), si tratta di attività di raccolta di dati essenzialmente per via informatica, da riportare nell'ambito dell'art. 1 *sexies* (Direzione

generale della comunicazione) ovvero 1 *terdecies* (Direzione generale per l'innovazione tecnologica). In ogni caso, si ricorda che l'art. 17 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione (legge di semplificazione 2001), ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica una banca dei dati contenente la normativa generale e speciale in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, da aggiornare con le innovazioni normative e della contrattazione collettiva successivamente intervenuta, e assicurando agli utenti la consultazione gratuita. Le predette attività di raccolta di dati debbono essere, pertanto, opportunamente raccordate.


La Sezione ritiene, infine, che sulle modifiche che dovranno essere apportate al testo proposto debbono essere acquisiti i necessari concerti (e, in particolare, le eventuali osservazioni del Dipartimento della funzione pubblica).

P. Q. M.


Sospende l'espressione del parere in attesa di adempimento.

Per estratto dal verbale
Il Segretario della Sezione

(Licia Grassucci)



Visto
Il Presidente della Sezione
(Pasquale de Lise)





Ministero del Lavoro e Politiche Sociali GABINETTO
28 MAG. 2004
3550/a/26

Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

*De' ufficio legislativo
Sperti*

N. 4166/04

Roma, addi 28 maggio 2004

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO:

Schema di d.P.R.
Regolamento di riorganizzazione del
Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.

D'ordine del Presidente,
mi prego di trasmettere il
parere numero **2773/04**, emesso
dalla Sezione Consultiva per
gli atti normativi di questo
Consiglio sull'affare a
fianco indicato, in con-
formità a quanto disposto
dall'art.15 della legge
21.7.2000, n.205.

**MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI**

- Gab. On.le Ministro -

IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Trovati

ROMA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
UFFICIO LEGISLATIVO
ARRIVO
lunedì 31 maggio 2004 h. 15.30
N° Prot. 96559/16/213/2



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 17 maggio 2004

N. della Sezione: 2773/04

OGGETTO:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Schema di regolamento di riorganizzazione del Ministero.

La Sezione

Vista la relazione in data 5 marzo 2004, pervenuta il 9 marzo successivo, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso, per il parere, lo schema di regolamento in oggetto;

Visto il proprio parere interlocutorio reso nell'adunanza del 22 marzo 2004;

Vista la nota di risposta in data 5 maggio 2004;

Esaminati gli atti ed udito il relatore-estensore Consigliere Armando Pozzi;

PREMESSO:

Con il provvedimento in esame il Ministero del lavoro appronta una nuova disciplina di organizzazione delle strutture centrali ministeriali di maggior rilievo

abrogando in gran parte (articoli da 2 a 5, 8 e 9, commi 1 e 4) il precedente d.P.R. 26 marzo 2001 n. 176, che, a seguito delle modifiche normative intervenute già a partire dal 2001, non risulta più rispondente all'attuale assetto delle competenze e dell'organizzazione stessa dell'Amministrazione. Basti solo pensare ai superati riferimenti al Ministero della salute ed ai dipartimenti. Infatti, per quanto concerne i primi va richiamato il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, con il quale è venuto meno l'accorpamento, previsto all'articolo 45 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, del Ministero della salute con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; accorpamento cui faceva seguito la disciplina di organizzazione dettata nel precedente regolamento.

Con il decreto legislativo n. 241 dell'11 agosto 2003 si è provveduto poi a modificare l'articolo 47 del decreto legislativo n. 300, sopprimendo ogni riferimento ai dipartimenti e rendendo così possibile l'istituzione di un Segretario generale quale figura di coordinamento dell'azione amministrativa.

Tutto ciò premesso, l'Amministrazione nella sua originaria relazione illustrava i singoli articoli del provvedimento.

Riferiva, ancora, l'Amministrazione che il provvedimento era stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 9 gennaio 2004 ed era stato oggetto di consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative il 19 gennaio 2004, nonché di osservazioni formalizzate in un documento della CGIL, consegnato al momento della firma del verbale.

Sulla base di alcune delle osservazioni formulate in sede di consultazione sindacale, ritenute condivisibili, l'Amministrazione aveva predisposto un testo in cui erano evidenziate in neretto le modifiche al testo originario ed altre tendenti a correggere alcuni errori di carattere formale.

Con parere interlocutorio reso nell'Adunanza del 22 marzo 2004 la Sezione formulava una serie di osservazioni, invitando il Ministero a produrre le relative osservazioni, che sono state rese con nota del 5 maggio 2004, alla quale è stata allegata una nuova bozza di regolamento, nella quale sono state evidenziate, con apposita sottolineatura, le modificazioni conseguenti alle predette osservazioni. La Sezione può pertanto rendere il parere definitivo.

CONSIDERATO:

1. Come già ricordato nel precedente parere interlocutorio del 22 marzo 2004, il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 ha dettato, al Capo X, specifiche disposizioni concernenti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, originariamente accorpato con quello della salute ma successivamente riportato nell'ambito di un assetto e di un disegno organizzativo autonomo e distinto, a seguito della riforma del medesimo decreto n. 300 operata per effetto del d. l. 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, nonché, per quanto attiene specificamente il Ministero in parola, dal d. lgs. 11 agosto 2003, n. 341, emanato in attuazione della delega di cui alla legge 6 luglio 2002, n. 137.

A seguito dei predetti interventi legislativi risultano modificate le norme incidenti sugli aspetti strutturali e funzionali del Ministero.

In particolare, il nuovo testo dell'art. 45 (come, in particolare, novellato dall'art. 8 del citato d.l. n. 217/2001), relativo appunto alla istituzione del Ministero ed alle sue attribuzioni, stabilisce (comma 2) che sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone delle famiglie, di politica del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza del sistema previdenziale.

Conseguentemente (comma 3), sono state trasferite al nuovo Ministero le funzioni già spettanti al cessato Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché le funzioni del Dipartimento per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi compresa quelle in materia di immigrazione, eccettuate quelle attribuite ad altri Ministeri o Agenzie, e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali. Il Ministero esercita, ancora, le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per il servizio civile, istituita dall'articolo 10, commi 7 e seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e sull'Agenzia per la formazione e istruzione professionale.

In base a quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, inoltre, al Ministero sono pure trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni che, da parte di apposite strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1, sono

esercitate: dal Ministero degli affari esteri, in materia di tutela previdenziale dei lavoratori emigrati; dal Ministero dei trasporti e della navigazione, in materia di vigilanza sul trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative, nonché in materia di organizzazione, assistenza e previdenza del lavoro marittimo, portuale e della pesca; dallo stesso Ministero dei trasporti e della navigazione in materia di previdenza e assistenza dei lavoratori addetti ai servizi di trasporto aereo; dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro; dal Ministero dell'interno, iniziative di cooperazione internazionale e attività di prevenzione e studio sulle emergenze sociali. I compiti svolti in materia di tutela contro gli infortuni del lavoro dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), che la stessa norma individuava tra le attività attribuite al Ministero, sono stati trasferiti dall'art. 9 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, di riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali.

Il nuovo testo dell'art. 46 del decreto n. 300, dopo lo scorporo delle attribuzioni del Ministero della salute, individua due grandi "aree funzionali":

a) quella delle politiche sociali e previdenziali nell'ambito della quale sono ricompresi: princî ed obiettivi della politica sociale, criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale; *standard* organizzativi delle strutture interessate; *standard* dei servizi sociali essenziali; criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali; rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento dei rapporti con gli organismi comunitari; requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e sui patronati;

b) quella delle politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori ricomprensive: indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro dell'occupazione; gestione degli incentivi

alle persone a sostegno dell'occupabilità e della nuova occupazione; politiche della formazione professionale come strumento delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari; raccordo con organismi internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime e risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei posti di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; ispezioni sul lavoro e controllo sulla disciplina del rapporto di lavoro subordinato ed autonomo; assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero.

Per quanto riguarda, infine, l'ordinamento delle strutture fondamentali, stabilisce l'art. 47, anch'esso novellato, che costituiscono strutture di primo livello del Ministero le Direzioni generali, alla cui individuazione ed organizzazione si provvede secondo le disposizioni sull'organizzazione dell'articolo 4 dello stesso decreto n. 300 (disciplina dell'organizzazione, determinazione della dotazione organica, individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e loro numero, determinazione delle relative funzioni e distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del medesimo decreto legislativo, definizione dei rispettivi compiti operate mediante regolamenti o decreti del Ministro, soppressione dei ruoli esistenti e istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, rispetto dei criteri fissati dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29), sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, continuando tuttavia ad operare il comitato nazionale delle pari opportunità di cui all'articolo 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125.

2. Nel precedente parere la Sezione aveva sottolineato come il richiamato art. 4 del decreto n. 300 dispone, al comma 6, che i regolamenti di

organizzazione raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero, con la contestuale abrogazione delle restanti norme vigenti con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.

Del decreto n. 300 si ricordava anche quanto disposto dall'art. 6 (come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 6 dicembre 2002, n. 287), concernente la figura del Segretario generale, secondo cui nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da Direzioni generali può essere istituito l'ufficio del Segretario generale, il quale opera alle dirette dipendenze del Ministro ed assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvedendo, inoltre, all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordinando gli uffici e le attività del Ministero, vigilando sulla loro efficienza e rendimento e riferendone periodicamente al Ministro.

3. In base alle riportate disposizioni l'assetto del riformato Ministero del lavoro (conformemente ad altre novità organizzative, come quella introdotta con d.lgs. n. 36 del 30 dicembre 2003, relativo al Ministero delle comunicazioni; ma v., *contra*, d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 3, concernente il Ministero per i beni e le attività culturali, che ha istituito ben quattro strutture di livello dipartimentale) risulta profondamente modificato rispetto a quello disegnato con il precedente regolamento di organizzazione, d.P.R. n. 176 del 2001.

Infatti, superata, per espressa scelta legislativa, l'articolazione strutturale in base a uffici di livello dipartimentale, per aderire ad una più complessa strutturazione secondo una molteplicità di direzioni generali, non potevano più rimanere in vigore gli articoli da 1 a 5 del regolamento n. 176, disciplinanti, appunto, un'organizzazione di tipo dipartimentale.

4. L'abbandono dello schema dipartimentale ha comportato l'opzione di livello regolamentare di introdurre la figura del Segretario generale svolgente, nel nuovo schema organizzativo, non solo quelle funzioni "istituzionali" essenzialmente di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale, che l'art. 5 del decreto n. 300 rimette ai Capi dipartimento, ma anche attività che la Sezione, nel precedente parere, ha qualificato come prevalentemente gestionali, quali la vigilanza sull'efficienza e sul rendimento

degli uffici e delle attività del ministero, nonché le funzioni relative alle “verifiche amministrative e contabili”, ovvero, ancora, l’attività di riadozione (“revisione”) della carta dei servizi di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 286/1999, disciplinante il nuovo sistema dei controlli.

Dalla ritenuta attribuzione alla nuova figura del Segretario generale anche di compiti configurati come gestionali conseguivano due ordini di problemi: uno di conformità alle previsioni, innanzi riportate, dell’art. 6 del decreto n. 300, come novellato, e l’altro di corrispondenza ai principi di organizzazione di cui al d.lgs. n. 165/2001, e in particolare a quello fondamentale di separazione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e attività di gestione (artt. 4 e 14).

Osservava, al riguardo, la Sezione che la nuova figura organizzativa, che si discosta da altre analoghe figure disciplinate da leggi speciali (come quella del Segretario generale della Presidenza del Consiglio, il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 303 del 1999, è responsabile del funzionamento del Segretariato generale e della gestione delle risorse umane e strumentali della Presidenza), si caratterizza, per collocazione e funzioni, essenzialmente per la sua partecipazione all’azione di governo (dipendenza strutturale e funzionale dal Ministro, collaborazione istruttoria all’attività di indirizzo, programmazione e pianificazione) e nell’ambito di tale caratteristica vanno disciplinate le ulteriori attività le quali debbono essere configurate a livello di effettivo coordinamento, nonché di alta amministrazione e vigilanza, in modo da non intralciare o soffocare i compiti e le “responsabilità esclusive” della Dirigenza generale. In sostanza - ha ritenuto il precedente parere - l’ufficio centrale del Segretariato generale, ponendosi nell’ambito (o comunque alla stregua) degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, non deve provocare sovrapposizioni strutturali e funzionali né fenomeni di gerarchia rispetto agli altri uffici di livello dirigenziale, come, ad esempio, quelli preposti ai controlli di gestione o di regolarità amministrativo-contabile, ai sensi del d.lgs. n. 286/1999.

In altri termini, le disposizioni sul Segretario generale poste da norme regolamentari (a differenza di quanto avvenuto, invece, per il Ministero delle comunicazioni, per il quale l’ufficio centrale del Segretariato generale è stato istituito con il d.lgs. n. 366/2003) debbono correlarsi sistematicamente con i principi in materia di organizzazione e di prerogative della dirigenza statale

escludendo forme di sovrapposizione funzionale o supremazia gerarchica [*cfr.*, in questo senso, il parere di questa Sezione 10 maggio 1999, n. 83, relativo al regolamento di riorganizzazione del Ministero della difesa].

Dalle predette considerazioni discendeva un'ulteriore osservazione, in base alla quale l'ufficio del Segretariato generale dovrebbe essere organizzato secondo criteri di snellezza, concentrazione e non duplicazione, con una dotazione personale e materiale assai contenuta e leggera, coerente con i compiti non gestionali del Segretario generale. Tuttavia, nello schema di regolamento in esame si ritenne di cogliere qualche incoerenza, essendosi limitato l'art. 1-*bis*, comma 3, a rinviare, per l'organizzazione del Segretariato e la definizione dei compiti delle unità dirigenziali ad esso assegnate, ad un futuro decreto ministeriale di natura non regolamentare. Un tale modo di procedere è stato ritenuto non pienamente rispettoso del disposto dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988, il quale demanda a regolamenti governativi l'organizzazione e la disciplina degli uffici di livello più elevato, autorizzando l'uso di strumenti normativi non regolamentari solo per la definizione di compiti delle unità dirigenziali di livello inferiore (*cfr.* lettera e).

Si ricordava, a tal proposito, come la Sezione avesse avuto modo di affermare che un regolamento può prevedere l'emanazione di decreti ministeriali non aventi valore regolamentare solo per quanto riguarda la determinazione di elementi non significativi e qualificanti dell'assetto di strutture burocratiche, ovvero puramente tecnici, quali, ad esempio, l'approvazione di modelli o l'individuazione di regole strettamente attinenti alla gestione operativa degli strumenti utilizzati dall'Amministrazione [*Sez. Norm.*, 7 giugno 1999, n. 101].

Un ultimo suggerimento riguardava la possibilità di prevedere, nell'ambito dell'attività di coordinamento, uno specifico compito del Segretario generale in tema di risoluzione di conflitti di competenza tra due o più Direzioni generali, secondo una condivisibile esigenza di chiarezza evidenziata dalle OO. SS. in chiusura all'appunto dalle stesse redatto.

5. Per quanto riguardava i principî redazionali la Sezione richiamava il precedente parere del 12 febbraio 2001 reso sul regolamento n. 176/2001, nel quale la Sezione aveva rilevato la necessità di indicare le fonti normative relative

ad istituti, organi e funzioni cui fa rinvio il testo regolamentare, al fine di agevolare l'interprete nell'opera di ricognizione e consultazione della disciplina applicabile al caso concreto: necessità che non appariva sempre rispettata nel testo in esame.

Sempre sul piano redazionale e del linguaggio, si sottolineava come numerose disposizioni del regolamento apparissero poco corrette sul piano linguistico e poco definite sotto l'aspetto funzionale, suggerendosi taluni interventi correttivi a titolo esemplificativo.

6. Sempre in via preliminare, erano state fatte due osservazioni di carattere metodologico e contenutistico: la prima, relativa alla tecnica della novella aggiuntiva e parzialmente abrogativa del vigente regolamento, il quale, pertanto, si troverebbe privo di talune sue disposizioni ormai abrogate (artt. 2-5, 8, ecc.: v. elenco contenuto nell'art. 3 dello schema), ma, per converso, arricchito di numerosi articoli, da *1-bis* a *1-sedecies*.

Un tale modo di operare, determinando una duplicazione di fonti regolamentari e generando una numerazione dell'articolato di faticosa lettura, era apparso anzitutto contrario ai principi di semplificazione e riassetto normativo, da ultimo ribaditi dall'art. 20, comma 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge di semplificazione 2001, del 29 luglio 2003, n. 229.

La tecnica della novella, usata dall'Amministrazione, appariva non coerente anche con il ricordato art. 4 del d.lgs. n. 300, il quale dispone che i regolamenti di organizzazione raccolgono (evidentemente secondo un sistema di ordinata coordinazione) “tutte” le disposizioni normative relative a ciascun ministero, con la contestuale abrogazione delle restanti norme vigenti con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.

7. Con la seconda considerazione si osservava che il Ministero del lavoro risulta ancora oggi articolato in uffici centrali e periferici, come risulta implicitamente anche dall'art. 2 del d.lgs. 21 gennaio 2004, n. 29, il quale ha abrogato il comma 2 dell'art. 47 del decreto n. 300, il quale disponeva originariamente che le funzioni già di spettanza degli uffici periferici del Ministero del lavoro e previdenza sociale venivano attribuite agli uffici

territoriali del Governo di cui all'articolo 11 dello stesso decreto n. 300, come riformati dal decreto n. 29/2004.

L'ultima versione del citato art. 11 ribadisce e rafforza l'impostazione localistica dell'organizzazione statale, parlando espressamente di "strutture amministrative periferiche dello Stato".

D'altra parte, si osservava ancora, anche il regolamento in oggetto parla di "uffici dirigenziali periferici" (art. 1-*quaterdecies*) ed alle Direzioni regionali fa riferimento l'appunto delle OO. SS., quale oggetto della riforma organizzativa; a ciò si aggiungeva che dopo le riforme legislative delle strutture amministrative addette al governo del mercato del lavoro, che hanno in gran parte regionalizzato i cessati UPLMO, e dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, con riferimento agli artt. 117 e 118, resta il dubbio se ancora, in quale misura e con quali funzioni sussistano strutture ministeriali periferiche, richiamandosi, per analogia, a tale riguardo, le considerazioni già svolte con il parere n. 2661/2002 del 30 settembre 2002 sul regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione.

A tal proposito si evidenziava l'opportunità, sul piano della semplificazione e dello snellimento normativo, che il regolamento di organizzazione si occupasse anche di tali uffici, secondo quanto peraltro rilevato dalle stesse organizzazioni sindacali nell'appunto portante la data 19.1.2004, nel quale si prospetta proprio la necessità di un riordino delle Direzioni regionali e provinciali, lamentando la natura parziale del progetto di riorganizzazione, limitato alla sola struttura centrale; opportunità confermata dalle recenti iniziative di riforma perseguite da altre amministrazioni, come il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il quale il d.P.R. 11 agosto 2003, n. 319 ha provveduto a dettare una specifica disciplina organizzativa riferita agli uffici scolastici regionali (artt. 2 e 8), ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (cfr. parere n. 5014/2003 di questa Sezione).

8. Dopo tali rilievi di ordine generale, la Sezione formulava una serie di osservazioni più specifiche sul merito del provvedimento, analizzando il contenuto sui singoli articoli così sintetizzabili:

Art. 1-bis.

Si osservava, oltre a quanto già rilevato in via generale, come talune delle competenze del Segretario, come l'organizzazione delle attività statistiche e la comunicazione istituzionale anche di tipo informatico, potessero determinare sovrapposizioni funzionali con altre strutture, come quelle dell'art. 1-*sexies* (Direzione generale della comunicazione) e 1-*terdecises* (Direzione generale della innovazione tecnologica) e come alcune attività fossero di tipico contenuto gestionale su specifici e settoriali aspetti riguardanti, oltretutto, compiti istituzionali di altre amministrazioni, come il monitoraggio ed il controllo per l'osservanza delle disposizioni sul *part-time* dei pubblici dipendenti, di cui all'art. 1, commi 56-65, della legge n. 662/1996; ovvero, ancora, come l'attività di controllo sull'osservanza della legge n. 241/1990 e le verifiche amministrative e contabili, costituenti in sostanza esercizio del controllo di regolarità amministrativa e contabile, che l'art. 2 del d.lgs. n. 286/1999 rimette ad appositi organi ispettivi e di revisione.

La Sezione esprimeva anche perplessità sul riferimento all'art. 12 del d.P.R. n. 748/1972, le cui disposizioni dovrebbero risultare superate da quelle del citato decreto n. 286/1999 e da quelle del d.lgs. n. 165/2001 sui nuovi ruoli, compiti e ordinamento della dirigenza pubblica.

Art. 1-ter.

Si osservava come nel precedente assetto regolamentare gli uffici di livello dirigenziale generale risultassero nel numero di 12, mentre nella relazione tecnica allegata alla relazione si afferma, in contrario, che tale numero non risulterebbe modificato.

Si evidenziava, ancora, l'opportunità di inserire al primo rigo, dopo la parola "Ministero" le seguenti "nel rispetto delle competenze regionali e delle attribuzioni degli enti locali di cui agli artt. 117 e 118 Costituzione".

Art. 1-octies.

Si è osservato come apparisse opportuna l'estensione delle competenze attribuite alla Direzione generale per la gestione del Fondo nazionale delle politiche sociali, ricomprendendovi tutte le attività di sostegno costituenti il

sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge quadro 8 novembre 2000, n. 328, realizzato non solo attraverso le previsioni programmatiche del piano triennale, di cui all'art. 18 della legge citata, ma mediante le più complessive politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, secondo i contenuti complessivi di cui all'art. 22 della stessa legge.

Si suggeriva, altresì, di specificare la materia dei “diritti civili e sociali”, tenuto conto che la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali identifica non una materia in senso stretto, ma semplicemente una competenza del legislatore statale idonea ad investire le “materie” rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle [*cfr. C. Cost., 26 giugno 2002, n. 282*].

Art. 1-undecies.

Si evidenziava come la norma, disciplinante la Direzione generale per la formazione, prefigurasse, al di là delle competenze normative regionali di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione, un sistema statale integrato, cioè coordinatamente ripartito tra i Ministeri del lavoro e dell'istruzione (*cfr.*, per tutti, l'art. 88, comma 2, del d.lgs. n. 300/1999); di qui l'opportunità di inserire al secondo rigo del comma 1, dopo la parola “esercita”, le seguenti: “anche attraverso la coordinata collaborazione con il Ministero dell'istruzione”.

Art. 1-terdecies.

Si osservava che la norma, riferita alla Direzione generale per l'innovazione tecnologica, ricomprendesse anche il sistema informativo sul lavoro, che era invece inserito nell'ambito della Direzione generale del mercato del lavoro. Analoghe considerazioni venivano svolte per il compito di raccordo con il SISTAN, affidato al Segretario generale.

Art. 1-*quaterdecies*.

Si suggeriva di inserire nell'ambito degli "affari generali" la gestione del contenzioso, eventualmente in raccordo con le altre direzioni generali, dovendosi altrimenti ipotizzare un settore legale per ogni direzione generale, con conseguente moltiplicazione e dispendio di risorse umane e strumentali.

Art. 1-*quindecies*.

Si sollecitava la specificazione, per la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, ivi contemplata, delle relative competenze, anche con riferimento all'archivio generale di tutti i contratti collettivi nazionali, trattandosi di attività di raccolta di dati essenzialmente per via informatica, da riportare nell'ambito dell'art. 1-*sexies* (Direzione generale della comunicazione) ovvero 1-*terdecies* (Direzione generale per l'innovazione tecnologica). Si ricordava, ancora, che l'art. 17 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione (legge di semplificazione 2001), ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica una banca dei dati contenente la normativa generale e speciale in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, da aggiornare con le innovazioni normative e della contrattazione collettiva successivamente intervenuta, e assicurando agli utenti la consultazione gratuita. Le predette attività di raccolta di dati debbono essere, pertanto, opportunamente raccordate.

9. Alle osservazioni di questo Consiglio ha dato riscontro il Ministero con la ricordata nota del 5 maggio 2004, con la quale si dichiara di aderire in sostanza a molte delle predette osservazioni e della quale la Sezione non può non apprezzare l'impegno redazionale e lo sforzo collaborativo.

In merito alla figura del Segretario generale, tuttavia, l'Amministrazione sottolinea che i compiti assegnati allo stesso si configurano come di mero coordinamento delle attività delle Direzioni generali e dunque di garanzia di tutta l'azione amministrativa del Dicastero. Le competenze previste dall'articolo 1-*bis* per il Segretario generale sarebbero quindi solo funzioni di raccordo tra le attività delle diverse Direzioni generali, non intaccando le prerogative delle stesse.

Per quanto riguarda, inoltre, la possibilità di assegnare al Segretario generale una competenza in ordine alla risoluzione di conflitti di competenza tra due o più Direzioni generali, il Ministero fa presente che tale competenza è già implicita nell'attività di coordinamento del Segretario generale, mentre la funzione di dirimere i conflitti non può che essere affidata al Ministro attraverso il suo Capo di Gabinetto, che istituzionalmente opera il raccordo tra l'attività politica e quella gestionale dell'Amministrazione.

In merito, poi, alla tematica dell'attività ispettiva interna, l'Amministrazione fa presente che tale competenza riveste aspetti di carattere generale e trasversale in ordine a tutta la macchina amministrativa e che, alla luce di ciò, pertanto, appare più idoneo incardinare tale funzione presso la struttura del Segretario generale.

Quanto, poi, alla previsione dell'adozione di un decreto ministeriale avente natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito del Segretariato generale, l'Amministrazione condivide le osservazioni di questo Consiglio, riprendendo la formulazione già utilizzata nella redazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 176 del 2001 (art. 6, comma 1).

Nel prendere atto di quanto riferito, la Sezione non può che ribadire quanto già osservato in merito alla natura meramente gestionale di alcune delle funzioni attribuite al Segretariato, come quelle riconducibili al d.lgs. n. 286/1999 sui controlli interni.

Sarebbe quindi opportuno precisare che le predette attività sono svolte anch'esse a livello di coordinamento, vigilanza ed alta amministrazione.

10. Con riferimento alle considerazioni in merito alla necessità di richiamare le fonti normative relative ad istituti, organi e funzioni al fine di agevolare la lettura delle norme di legge nel loro complesso, l'Amministrazione ha aderito in molte parti a quanto chiesto da questo Consiglio di Stato, facendo presente, tuttavia, che non sempre appare facile individuare la fonte normativa delle funzioni attribuite al Ministero, perché spesso non si rinvengono riferimenti puntuali a disposizioni di legge, o a volte tali riferimenti normativi sono molti. Al riguardo la Sezione ritiene di insistere per uno sforzo chiarificatore, rimanendo

ancora ermetici taluni istituti, come l'AILE (art. 1-*novies*), il Piano nazionale dell'impiego (art. 1-*decies*), ecc.

11. Con riferimento alle osservazioni in ordine alla scelta di utilizzare la novella, l'Amministrazione chiarisce di avere optato per tale tecnica normativa, in quanto appariva necessario operare una modifica della sola organizzazione delle relative Direzioni generali e non dell'impianto complessivo del precedente regolamento e del Ministero stesso, soprattutto con riferimento alla dotazione organica, attualmente in corso di definizione.

Per quanto concerne la questione della struttura periferica del Ministero, nella relazione aggiuntiva si fa presente che già nel regolamento di organizzazione n. 176 del 2001 si disciplinavano i soli uffici centrali di livello dirigenziale generale, tenuto conto che le strutture periferiche del Ministero del lavoro costituiscono uffici di livello dirigenziale non generale, disciplinati con altre fonti normative che non sono il regolamento di organizzazione del Ministero.

Al riguardo la Sezione ritiene di dover insistere, quanto meno sul piano dell'opportunità, per una razionalizzazione e semplificazione di tutte le vigenti fonti regolatrici delle strutture non solo centrali, ma anche periferiche del Ministero del lavoro.

Al riguardo la Sezione ritiene che il presente regolamento dovrebbe darsi carico, sul piano strutturale e funzionale, come peraltro già anticipato nel precedente parere interlocutorio, del complesso problema del trasferimento delle funzioni e delle strutture agli enti regionali ed agli altri enti locali in materia del mercato del lavoro.

Basterà ricordare che il d.lgs. 23 dicembre 1997 n. 469, riguardante il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della l. 15 marzo 1997, n. 59, ha previsto che il conferimento alle regioni di funzioni e compiti attiene al collocamento: in particolare quello ordinario; quello agricolo; quello dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale; il collocamento obbligatorio; il collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea; quello dei lavoratori a domicilio e domestici.

Tra le funzioni del collocamento la norma aggiunge, poi, quelle relative all'avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione,

ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici; quelle riguardanti la preselezione e l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro; le iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile.

Il medesimo articolo 2 ricomprende nel conferimento anche le funzioni ed i compiti in materia di politica attiva del lavoro come quelle relative alla programmazione e coordinamento di iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile; alla collaborazione nella elaborazione di progetti relativi all'occupazione di soggetti tossicodipendenti ed ex detenuti; alla programmazione e coordinamento di iniziative volte a favorire l'occupazione degli iscritti alle liste di collocamento (successivamente soppresse dall'articolo 2 del d.lgs. 19 dicembre 2002, n. 297) con particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223; alla programmazione e coordinamento delle iniziative finalizzate al reimpiego dei lavoratori posti in mobilità e all'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate; all'indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini formativi e di orientamento e borse di lavoro; all'indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili ai sensi delle normative in materia; alla compilazione e tenuta della lista di mobilità dei lavoratori.

Aggiunge infine il comma 4 che il conferimento di funzioni comporta quello delle funzioni e dei compiti connessi e strumentali all'esercizio di quelli conferiti.

Appare opportuno ricordare che la Corte costituzionale, con sentenza 16 aprile 2003, n. 125, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale di tale articolo (nonché degli artt. 1 10), sollevata in riferimento agli artt. 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, avendo ritenuto che la materia "sostegno dell'occupazione" ricomprende anche le "politiche attive del lavoro", tra cui le attività del collocamento, queste ultime, a loro volta, connesse e non dissociate dalla "formazione" dei lavoratori.

Accanto alle funzioni conferite delimitate in positivo, la norma individua in negativo (come precisato dalla stessa Corte), le **funzioni rimaste allo Stato**.

L'art. 3, infatti, concernente le *attività in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali*, dispone che ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera o), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita le funzioni ed i compiti relativi, oltre che alla previdenza sociale, alle eccedenze di personale temporanee e strutturali.

Gli effetti del conferimento funzionale si riverberano su quelli strutturali, secondo le previsioni del Capo II del decreto n. 469, disciplinante i servizi regionali per l'impiego.

In particolare, l'art. 4, in parte modificato dall'art. 45, comma 25, della legge 17 maggio 1999, n. 144, detta i criteri per l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, rimettendo alla disciplina legislativa regionale l'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, disciplina perseguente anche il fine di assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative.

La norma pone anche i seguenti principi e criteri direttivi: a) attribuzione alle province delle funzioni e dei compiti inerenti il **collocamento**, di cui all'articolo 2, comma 1, ai fini della realizzazione dell'integrazione di cui al comma 1; b) costituzione di una commissione regionale permanente tripartita (rappresentante regionale, rappresentanti delle parti sociali, consigliere di parità), quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale; c) costituzione di un organismo istituzionale finalizzato a rendere effettiva, sul territorio, l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, composto da rappresentanti istituzionali della regione, delle province e degli altri enti locali; d) affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2, ad apposita struttura regionale dotata di personalità giuridica, con autonomia patrimoniale e contabile che garantisca, tra l'altro, il collegamento con il sistema informativo del lavoro di cui all'articolo 11; e) gestione ed erogazione da parte delle province dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti sul collocamento, tramite strutture denominate «centri per l'impiego»; f) distribuzione territoriale dei centri per l'impiego sulla base di bacini provinciali con utenza non inferiore a 100.000 abitanti, salve motivate esigenze socio geografiche; g) possibilità di attribuzione

alle province della gestione ed erogazione dei servizi, anche tramite i centri per l'impiego, connessi alle funzioni e compiti conferiti alla regione ai sensi dell'articolo 2, comma 2; h) possibilità di attribuzione all'apposita struttura regionale di cui al comma 1, lettera d), funzioni ed attività ulteriori rispetto a quelle conferite ai sensi del decreto legislativo, anche prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi sia a titolo oneroso per i privati che ne facciano richiesta.

Il comma 2 dell'articolo 4 stabilisce, poi, che le province individuano adeguati strumenti di raccordo con gli altri enti locali, prevedendo la partecipazione degli stessi alla individuazione degli obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 2, comma 1, aggiungendo che l'articolo 3, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si applica anche ai Centri per l'impiego istituiti dalle amministrazioni provinciali.

Il Legislatore statale ha affidato, dunque, alla legislazione regionale il compito di favorire l'integrazione tra funzioni delegate dallo Stato (quelle relative al collocamento e alle politiche attive del lavoro) e attribuzioni costituzionalmente spettanti alle Regioni *ex art. 117 comma 1 Cost.*, quali sono le funzioni ed i compiti in materia di formazione professionale.

La direzione finalistica in tal modo impressa all'esercizio della potestà legislativa regionale, con il coinvolgimento di competenze proprie, postula che sia conservata alle Regioni quella discrezionalità organizzativa che deve essere ad esse riconosciuta nelle materie e per le funzioni di cui all'art. 117 comma 1 Cost., non potendo essere infatti consentito, in tali materie, ridurre l'ambito della scelta politica del Legislatore regionale ad una attività di pura esecuzione di una disciplina statale di dettaglio.

Se da un lato, quindi, la ripartizione delle funzioni tra i vari organi delle Regioni e delle Province autonome rientra nella sfera dell'organizzazione interna, riservata agli statuti e alle leggi regionali e provinciali, sicché non spetta alla fonte statale determinare anche, con una disposizione di dettaglio, l'organo della Regione o della Provincia autonoma al quale le funzioni conferite devono essere affidate; e se questo principio deve trovare applicazione in una materia costituzionalmente riservata alla Regione ai sensi dell'art. 117 comma 1 Cost., esso non può non valere quando il conferimento coinvolga insieme funzioni

delegate e funzioni proprie e sia effettuato in vista della piena integrazione di entrambe; tuttavia, ciò non esclude che le funzioni rimaste nelle attribuzioni dello Stato possano continuare ad essere esercitate da organi ed uffici statali non solo a livello centrale ma anche periferico, al fine di assicurare una “efficiente rete organizzativa di servizi per l’impiego” [*Corte costituzionale*, 23 marzo 2001, n. 74]. In tal senso depone l’art. 8 dello stesso decreto n. 469/1997, il quale, nel disporre - a decorrere dalla data di costituzione dei centri per l’impiego ovvero dalla diversa data di entrata in vigore dei singoli provvedimenti di trasferimento di cui all’articolo 7 - la soppressione delle strutture e degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i cui compiti e funzioni siano stati conferiti ai sensi del medesimo decreto, con particolare riferimento alle sezioni circoscrizionali per l’impiego e per il collocamento in agricoltura, ammette implicitamente la conservazione degli uffici periferici strumentali alle funzioni rimaste in capo allo Stato.

D’altra parte non sussistono dubbi che il Ministero sia a tutt’oggi articolato anche su livelli periferici e pur dopo l’entrata in vigore dell’art. 117 Cost. come novellato dalla legge costituzionale n. 3/2001, il quale ha sì affidato alla competenza legislativa regionale, rispettivamente concorrente e residuale, le materie della “tutela e sicurezza del lavoro”, nonché quella della istruzione e formazione professionale”, ma ha lasciato allo Stato la potestà normativa in tema di “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, tra i quali ben possono essere annoverati i servizi per l’impiego che valgono ad assicurare il diritto fondamentale ed unitario al lavoro, che caratterizza, come valore unificante e fondante, la nostra forma di Stato.

Tutto ciò senza tener conto, poi, dell’applicazione del principio di sussidiarietà ascensionale, che consente di allocare, per fini di unitarietà funzionale, risorse e strutture normalmente riferite a livello locale su piani superiori [*Corte Cost.*, 1 ottobre 2003, n. 303].

In conclusione ritiene la Sezione che il presente regolamento possa e debba costituire un prezioso, seppur faticoso, momento di chiarificazione normativa, sul piano della disciplina organizzativa, in merito all’individuazione dei vari livelli strutturali, centrali e periferici, sui quali si collocano le attuali funzioni del

Ministero del lavoro, senza i condizionamenti indotti da precedenti opzioni normative più limitative, peraltro maturate in contesti politici, istituzionali e costituzionali più tradizionali e consolidati.

12. Con riferimento ai singoli articoli l'Amministrazione formula, poi, le seguenti osservazioni.

Articolo 1-bis:

L'Amministrazione non ritiene di ravvisare sovrapposizioni tra le funzioni del Segretario generale e quelle delle Direzioni generali della comunicazione e dell'innovazione tecnologica, poiché i compiti del Segretario generale si configurano come attività di tipo trasversale e di coordinamento nei confronti delle attività delle Direzioni generali, che, pertanto, rimangono intatte nella loro esclusività.

Per quanto riguarda le competenze in ordine all'attività ispettiva interna in generale, anche questa sarebbe un'attività di carattere trasversale e sovraordinata alle altre, da rimettere ad un organo sovraordinato e non ad una singola Direzione generale, che si pone sullo stesso piano con le altre Direzioni generali.

Sul punto la Sezione ritiene di dover insistere sulle proprie osservazioni, segnalando, tra l'altro, le incompatibilità strutturali-funzionali previste dal d.lgs. n. 286/1999 (richiamato espressamente nell'articolo) fra le varie tipologie dei controlli interni, che la norma in esame qualifica come "verifiche". Si segnala, al riguardo, il disposto dell'art. 1, comma 2, lett. b) ("Il controllo di gestione è svolto da strutture e soggetti che rispondono ai dirigenti ..."); nonché il divieto di cui alla lettera e) del medesimo comma ("E' fatto divieto di cumulare nella stessa struttura verifiche di regolarità amministrativa e controllo di gestione).

Si suggerisce, pertanto, di specificare almeno che queste funzioni sono svolte a livello di coordinamento dell'attività degli organi ed uffici preposti ai controlli.

Per quanto concerne, infine, il riferimento all'articolo 12 del vecchio statuto sulla dirigenza, l'Amministrazione referente ha ritenuto di condividere le osservazioni svolte nel precedente parere.

Articolo 1-ter:

In merito al numero delle Direzioni generali, il Ministero chiarisce che nel precedente assetto regolamentare le Direzioni generali erano 13 (e non 12), in quanto tra le stesse era compreso come struttura di livello dirigenziale generale anche l'Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione (articolo 3, comma 3). Pertanto il numero delle Direzioni generali è rimasto invariato e non si ravvisano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. La Sezione prende atto.

In ordine alla problematica relativa alle competenze regionali, il Ministero condivide le osservazioni formulate dalla Sezione.

Articolo 1-octies:

Con riferimento alle funzioni della Direzione generale in questione, l'Amministrazione ritiene di confermare le competenze elencate nello schema di regolamento proposto, trattandosi di una scelta di merito consapevolmente effettuata.

Per quanto riguarda, invece, la "generica indicazione dei diritti civili e sociali", la Sezione ritiene, invece, di dover insistere per l'opportunità di una specificazione, come peraltro ha fatto l'art. 1, comma. 1, del recentissimo d.lgs. 23 aprile 2004 n. 124.

Articolo 1-undecies:

Con riferimento alla necessità di precisare la collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la soluzione, seppur non necessaria, come ritenuto dall'Amministrazione, non appare tuttavia inopportuna, proprio alla luce dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione, in ordine al sistema integrato scuola-formazione.

Articolo 1-terdecies:

Con riferimento al Sistema informativo lavoro, la Sezione ritiene condivisibili i chiarimenti del Ministero, al quale appare più opportuno inserire il S.I.L. tra le competenze della Direzione generale del mercato del lavoro, la quale si occupa dell'indirizzo, della promozione e del coordinamento delle politiche per

l'impiego; il Sistema informativo lavoro è costituito infatti dall'insieme delle strutture organizzative e delle risorse che ineriscono alle funzioni e ai compiti di collocamento e di politiche attive del lavoro. In questa ottica, pertanto, stante la coincidenza delle funzioni della Direzione generale in questione con i contenuti del S.I.L., appare più idoneo mantenere nello schema di regolamento tale Sistema all'interno della Direzione generale che dei suoi contenuti si occupa.

In ordine alla competenza inerente il SISTAN affidata al Segretario generale, si fa presente che i dati del SISTAN stesso hanno carattere trasversale e generale e sono necessari all'attività di tutte le Direzioni generali. In tale ottica di trasversalità, appare più opportuno affidare tale competenza al Segretario generale. Anche tali chiarimenti appaiono soddisfacenti.

Articolo 1-quaterdecies:

Con riferimento alle competenze della Direzione generale delle risorse umane e affari generali il Ministero precisa, per quanto riguarda la gestione del contenzioso, che ogni Direzione generale, e nella sua potestà di auto-organizzazione, ogni ufficio di livello dirigenziale non generale, cura il contenzioso per gli aspetti di rispettiva competenza, aggiungendo che nei decreti ministeriali di natura non regolamentare si specificherà chi lo curerà all'interno di ogni struttura di livello dirigenziale generale.

Al riguardo la Sezione ritiene di dover insistere, almeno sul piano dell'opportunità, di un'unica struttura preposta ai vari rami del contenzioso, essendo omogenea la funzione tecnico-legale e tenuto conto dell'opportunità di utilizzare le professionalità già esistenti nell'ambito dell'ufficio del contenzioso del personale.

Articolo 1-quindecies:

In ordine ai dubbi sollevati nel precedente parere interlocutorio in merito ad alcune competenze assegnate alla Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, il Ministero fa presente che tradizionalmente le procedure di conciliazione a livello centrale e periferico fanno capo al Ministero del lavoro, come ribadisce anche l'articolo 1, comma 2, lett. c), della legge n. 30 del 2003.

Per quanto riguarda, invece, l'archivio generale di tutti i contratti collettivi nazionali, l'Amministrazione sottolinea l'importanza di mantenere, per affinità di materia, la funzione in capo alla Direzione generale che si occupa proprio di rapporti di lavoro. Del resto - osserva ancora il Ministero - la tenuta di tale archivio è a supporto dell'attività inerente la Direzione generale in questione e non va a toccare le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica in ordine alla banca dati contenente la normativa generale e speciale in materia di rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Al riguardo la Sezione conferma che talune delle competenze affidate alla suddetta Direzione riguardano esplicitamente la materia del pubblico impiego, per le quali occorre, dunque, prevedere forme di coordinamento con il Dipartimento della funzione pubblica.

13. La Sezione, conclusivamente, non può non sottolineare all'attenzione del Ministero la necessità di considerare, ai fini del contenuto del regolamento in oggetto, che nel frattempo è stato pubblicato, sulla G.U. del 12 maggio 2004, il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, contenente la disciplina per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30.

Valuti l'Amministrazione se ed in quali termini la recente disciplina legislativa vada ad incidere sul regolamento in esame.


P. Q. M.

Nelle esposte considerazioni è reso il parere.

Visto:

Il Presidente della Sezione f.f.


(Alessandro Pajno)



Per estratto dal Verbale

Il Segretario dell'Adunanza

(Elvio Piccini)





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UFFICIO LEGISLATIVO

Ufficio Legislativo

19 FEB. 2004

PROT. 8539/04/P/43.26

**AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI**
Ufficio Legislativo

Oggetto: Schema di regolamento concernente l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto si esprime parere favorevole al suo ulteriore corso.

D'ordine del Ministro

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

(Avv. Giacomo Niello)



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo - Economia

AC/106LAU/68026

Roma, 23 FEB. 2004

**AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI**
- Ufficio legislativo

e, per conoscenza:

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Dipartimento della funzione pubblica
- Ufficio legislativo

ROMA

**AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE
DELLO STATO**

SEDE

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si fa riferimento allo schema di provvedimento in oggetto indicato, nel testo sottoposto all'esame del Consiglio dei Ministri in data 9 gennaio 2004.

Al riguardo, si esprime l'assenso di questo Dicastero all'ulteriore corso del provvedimento di cui trattasi.

IL CAPO DELL'UFFICIO



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

GABINETTO

RESOCONTO DI RIUNIONE

Il giorno 19 gennaio 2004, alle ore 13.00, nella sala riunioni del piano seminterrato di via Veneto, 56, si è tenuto un incontro fra il Capo di Gabinetto dott.ssa Angela Pria, il Capo dell'Ufficio Legislativo Cons. Caro Lucrezio Monticelli e i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali., così come risulta dai fogli delle presenze, per la consultazione sullo "Schema di regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali".

Il rappresentante della UIL premette che il poco tempo a disposizione tra la ricezione dello schema di regolamento e la presente riunione non ha permesso di effettuare una analisi particolareggiata; pertanto, può esprimere solamente una valutazione sull'aspetto complessivo dello stesso.

L'istituenda figura del Segretario Generale sembra essere supportata da una struttura troppo operativa per svolgere esclusivamente le funzioni di coordinamento dell'azione amministrativa. L'impostazione fa pensare ad uno squilibrio tra questa figura e le Direzioni Generali, la cui autonomia sarebbe limitata da una sorta di subalternità, con un ruolo quasi solamente di studio e supporto.

Non è, poi, ben evidenziata la competenza della nuova Direzione generale per l'attività ispettiva. Infatti, non è chiaro chi dovrà effettuare le verifiche amministrativo-contabili.

I rappresentanti della CISL si associano ai dubbi espressi dal collega della UIL.

Chiedono di conoscere la suddivisione in divisioni all'interno delle Direzioni Generali, che può chiarire meglio la funzionalità delle stesse.

Inoltre, ribadiscono che appare una sovrapposizione di competenze tra il Segretariato Generale e la Direzione Generale per l'attività ispettiva.

I rappresentanti della CGIL, nel premettere che lo schema di regolamento appare frutto di mediazione, affermano che sarebbe stata auspicabile una impostazione più omogenea tra la parte relativa al lavoro e quella relativa alle attività sociali.

Inoltre, tra le competenze della Direzione Generale del personale, manca quella relativa all'organizzazione degli uffici periferici dell'amministrazione; pertanto, la preoccupazione di questa sigla sindacale riguarda l'utilizzo delle risorse umane.

Anche questi rappresentanti sindacali manifestano la mancanza di chiarezza su chi dovrà svolgere alcune funzioni ispettive all'interno degli uffici.

CGIL, CISL e UIL ritengono che debba essere meglio evidenziato sia che l'attività della Direzione Generale del personale riguarderà la gestione di tutto il personale, sia che tipo di controllo ispettivo svolgerà la Direzione Generale per l'attività ispettiva all'interno degli uffici.

Il Consigliere Lucrezio Monticelli chiarisce che lo schema di regolamento lascia alla Direzione Generale del personale tutta la gestione del personale, mentre è prevista per la Direzione Generale per i servizi ispettivi sia una competenza alle ispezioni esterne verso terzi sia interne, anche se su quest'ultimo aspetto occorre riflettere se, tenuto conto delle osservazioni fatte al riguardo, sia più opportuno affidare tale funzione ispettiva alla Direzione del personale o, meglio, data la sua valenza trasversale, al Segretario generale. Rammenta altresì che la linea dell'Amministrazione è di rafforzare i servizi ispettivi.

Il rappresentante della CGIL prosegue chiedendo chiarimenti sulle competenze relative alla vigilanza sul trattamento previdenziale ed assistenziale che confluiranno nella Direzione Generale per l'attività ispettiva.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

GABINETTO

Ritiene, inoltre, che, essendo poco chiara la suddivisione delle competenze relative all'inserimento dei disabili nel mondo del lavoro tra la Direzione Generale per la famiglia e quella del mercato del lavoro, potrebbe verificarsi un cattivo coordinamento tra le stesse.

Anche per quanto riguarda la formazione, rileva troppe competenze che si incrociano con quelle di altri Ministeri e delle Regioni e la qual cosa potrebbe portare a difficoltà operative.

Il rappresentante della FLP ritiene che sia mancato il tempo per un confronto tra le Organizzazioni sindacali in merito allo schema di regolamento pervenuto.

Si dichiara d'accordo con le eccezioni e i dubbi espressi dalle altre sigle sindacali, aggiungendo che in questa proposta di ordinamento del Ministero non sembra che siano ben delineate le misure di coordinamento tra il centro e la periferia.

Infine, non è chiaro a chi è attribuita l'attività di studio e ricerca che, a suo parere, dovrebbe essere inserita in ogni Direzione Generale, per la parte di competenza di ciascuna.

I rappresentanti delle Organizzazioni sindacali del Comparto Dirigenza - Area I - presentano un documento contenente le proprie considerazioni sullo schema di regolamento (allegato 1).

In merito alla nuova figura di Segretario Generale, il Cons. Lucrezio Monticelli e la d.ssa Pria ribadiscono che è una figura di coordinamento dell'attività delle Direzioni Generali e che avrà una funzione operativa solamente per quei profili difficilmente inquadrabili nelle competenze di una singola Direzione Generale.

Il fatto, poi, che il Segretariato Generale sia un centro di spesa autonomo rispetto alle Direzioni Generali, permetterà a queste di agire in maniera immediata, senza dover attendere le risorse che prima dovevano essere loro attribuite dai Capi dei Dipartimenti.

Il Cons. Lucrezio Monticelli e la d.ssa Pria assicurano che tutte le osservazioni formulate verranno attentamente analizzate.

La riunione si chiude alle ore 15.00.

Il Capo di Gabinetto

C.G.I.L. - F.P. - Federazione
Nazionale Funzione Pubblica
Ministero del Lavoro
Dr. Ugo MENZIANI

FPS - C.I.S.L.
Federazione Lavoratori
Pubblici e dei Servizi
Dr. Ferdinando BOMBARDIERE

U.I.L. - P.A. - Coordinamento
Dirigenti Ministeriali
Dr. Giancarlo DE VECCHI

CONFEDIR - DIRSTAT
Confederazione Nazionale Quadri
Direttivi Dipendenti Funzione Pubblica
Dr. Giuseppe DE CICCO



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

GABINETTO

CIDA - UNADIS

Confederazione Italiana Dirigenti di
Azienda - Unione Nazionale dei Dirigenti
dello Stato
Dr. Pasquale MICHIEZI

SALI - UNSA - CONFSAL

Confederazione Sindacati Autonomi
Lavoratori - Segreteria Nazionale
Federstatali
Rag. Francesco CATALDO

assente

C.G.I.L. - F.P. - Federazione
Nazionale Funzione Pubblica
Ministero del Lavoro

FPS - C.I.S.L.

Federazione Lavoratori
Pubblici e dei Servizi

U.I.L. - P.A. - Federazione Nazionale
Pubblica Amministrazione

CISAL - Intesa

Confederazione Italiana
Sindacati Autonomi Lavoratori

assente

CONFSAL - UNSA

Sindacato Autonomo Lavoratori
Lavoro - Unione Nazionale
Sindacati Autonomi

R.d.B. - P.I.

Federazione Nazionale Pubblico Impiego

assente

**FLP - Federazione Lavoratori
Pubblici e Funzioni Pubbliche**

OO.SS. Area Dirigenziale
Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali

C.G.I.L.
Coordinamento
Dirigenti Minlav

~~C.I.S.I.L.~~
~~Coordinamento~~
~~Dirigenti Minlav~~

U.I.L.
Coordinamento
Dirigenti Minlav

C.I.D.A.
Unadis
Sezine MinLav

DIRSTAT
MinLav

Appunto

Consultazione delle OO.SS. Comparto Dirigenza Area I, sullo schema di regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. "a" del CCNL di Area del 5 aprile 2001)

Riteniamo che non sia rinviabile una riorganizzazione della struttura ministeriale, che introduca significativi fattori d'innovazione in grado di aumentare le capacità generali di risposta dell'Amministrazione in termini di efficienza, efficacia ed economicità, rispetto ai bisogni dei Cittadini. Sembra necessario, quindi, perseguire una strategia organica di miglioramento complessivo con l'individuazione delle aree d'intervento e dei processi d'ammodernamento, da realizzare soprattutto nel breve e medio termine.

Pertanto, sembra che l'esigenza sia quella di una riorganizzazione organica e completa di tutta la struttura del Ministero, sia del centro sia del territorio, che consenta di comprendere, più intuitivamente possibile, chi fa che cosa; insomma, sembra necessaria la razionalizzazione di una realtà sedimentata per strati successivi, fatta di Direzioni Generali disomogenee per carico funzionale e articolazione interna.

Per quanto riguarda le strutture del territorio, poi, è altrettanto chiaro che le Direzioni regionali e provinciali del lavoro devono esser messe nelle migliori condizioni per rendere efficacemente i nuovi servizi e ruoli cui sono chiamate; basti pensare che le moderne funzioni di vigilanza in materia di previdenza sociale e di lavoro, devono essere curate in raccordo con la funzione di conciliazione, parallelamente all'attività di assistenza professionale in chiave di prevenzione, e coordinando l'attività di tutti gli altri organi ispettivi (così come vuole dall'art. 8 della legge n. 30/2003). Sembra necessaria, quindi, l'abrogazione – in attuazione dell'intento politico costantemente espresso da tempo – della disciplina sull'attribuzione delle funzioni svolte dagli uffici periferici del Ministero agli Uffici territoriali del Governo e l'adeguata organizzazione delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro; in particolare, appare indispensabile dotare le Direzioni regionali del livello organizzativo necessario, per rendere possibile l'effettivo coordinamento dell'attività di vigilanza svolto da tutti gli organi ispettivi sul territorio, tenendo presente che le strutture regionali di tutte le altre Amministrazioni ed Enti hanno il livello di Direzione generale.

Purtroppo, il progetto organizzativo sul quale siamo consultati appare non solo limitato alla struttura centrale, ma anche di portata minimale; sembra, inoltre, che sia caratterizzato da una disomogeneità espositiva, che va a discapito della rappresentazione chiara ed incisiva degli obiettivi istituzionalmente affidati alle singole Direzioni generali. Infatti, per alcune strutture – con metodo condivisibile – si fa riferimento alle aree d'intervento, mentre per altre si utilizza un'esposizione talmente analitica, quasi per compiti, la cui ridondanza non agevola la percezione organica dell'area d'intervento e dei carichi funzionali con le relative comparazioni (come, ad esempio, all'art. 1-septies).

Non mancano quelle che sembrano delle sovrapposizioni (come la comunicazione istituzionale ed il sito web, che si ritrovano sia all'art. 1-bis sia all'art. 1-sexies; l'integrazione lavorativa delle persone disabili, che è prevista dall'art. 1-septies e dall'art. 1-decies).

Ci si chiede, poi, il significato di alcune mancate esplicitazioni, come l'attività legale e contenzioso, nonché gli affari generali dell'intera Amministrazione; sembra, infatti, che le funzioni conferite dall'art. 1- quaterdecies alla Direzione generale delle risorse umane e affari generali siano limitate alla gestione del personale. Per quanto riguarda le funzioni in materia di assistenza e previdenza del lavoro marittimo, portuale e della pesca (come attribuite dall'art. 45, comma 4, del D Lgv n.300/1999), non pare possa considerarsi esaustiva l'attribuzione della vigilanza in questa materia alla Direzione generale per l'attività ispettiva (art. 1-quinquies).

Passando, poi, all'esame specifico delle singole strutture, si offrono le seguenti considerazioni:

Segretariato Generale

Lo schema di regolamento offerto in esame affronta un primo problema essenziale, vale a dire, quello dell'organizzazione e delle attribuzioni del Segretariato Generale. In linea di massima, si concorda con la soluzione, salvo le seguenti precisazioni:

- Le esplicitazioni fatte dall'art. 1-bis, aggiuntive rispetto all'art. 6 del D.Lgv. n.300/1999, non sembrano funzionali per la definizione del ruolo del Segretario Generale, che sostanzialmente deve essere di raccordo tra il vertice politico e quello amministrativo, senza prerogative di natura operativa.

Da una parte, suscita perplessità l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni inerenti i rapporti con gli organismi internazionali; infatti, sembrano funzioni che, per la natura operativa ed elevatamente specialistica, siano proprie delle Direzioni generali e non possano essere accentrate in un'unica struttura. A maggior ragione, suscita ulteriore perplessità la possibilità conferita al Segretario Generale di avvalersi delle stesse Direzioni generali per l'esercizio di tali funzioni.

D'altra parte, l'esplicitazione della particolare attenzione da dover dedicare alla statistica, studio e ricerca sul mercato del lavoro ed alla comunicazione istituzionale, sembra non solo affidare attività operative delle Direzioni generali – con il concreto rischio di sovrapposizioni in particolare con la Direzione generale per l'innovazione tecnologica (art. 1-terdecies) –, ma anche delimitare e sostanzialmente sminuire la portata della funzione essenziale, che è quella di assicurare il coordinamento complessivo dell'azione amministrativa.

- Si chiede di conoscere se là dove si afferma che il Segretariato generale "coordina gli uffici e le attività del Ministero" (art. 1-bis, comma 1), si debbano intendere comprese anche le Direzioni regionali del lavoro; in caso negativo, esprimiamo viva preoccupazione per la mancata individuazione di un unico coordinamento nazionale degli uffici sul territorio.
- Si chiede di conoscere se là dove si afferma che il Segretario Generale "vigila... anche attraverso un apposito servizio ispettivo..." (art. 1-bis, comma 1), si debba intendere che nel Segretariato Generale confluisce il Servizio ispettivo interno, attualmente della Direzione generale AA.GG. Risorse umane e Attività ispettive, ovvero se s'intende conferire solo la facoltà di avvalersi di quella struttura, ovvero ancora se s'intende istituire una nuova struttura ispettiva. Concordiamo sulla prima soluzione, poiché riteniamo che un coordinamento ed una vigilanza funzionale non può che concretizzarsi in azioni dirette; inoltre, a questa struttura sembra che debba essere attribuita la competenza per le verifiche e controlli sull'osservanza della legge n. 241/1990 e le verifiche amministrative e contabili (di cui all'art. 12 del DPR n.748/1972 e del D.Lgv n. 286/1999), funzioni che il progetto prevede di attribuire alla Direzione generale per l'attività ispettiva. Sembra, infatti, che il monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività devono essere svolte trasversalmente nei confronti di tutti gli uffici della stessa Amministrazione e che non hanno alcuna analogia con l'attività ispettiva istituzionale in materia di rapporti di lavoro e legislazione sociale. Inoltre, la collocazione del Servizio ispettivo interno nel Segretario Generale conferirebbe alla relativa vigilanza una portata generale e non riferita solamente alle attività connesse all'ispezione del lavoro.
- Si chiede che al comma 3, dello stesso art. 1-bis (che prevede l'emanazione di un D.M. per l'organizzazione del Segretariato generale e la definizione dei compiti delle relative unità dirigenziali di livello non generale) sia aggiunta la frase "*sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative*"; ciò in analogia a quanto previsto dall'art. 47, comma 1, del D.Lgv. n. 300/1999, novellato con l'art. 1 del D.Lgv. n. 241/2003.

Direzione generale per l'attività ispettiva (art. 1-quinquies)

Si richiama quanto già detto sopra per il Segretariato generale, in merito al Servizio ispettivo interno, alle verifiche e controlli sull'osservanza della legge n. 241/1990 ed alle verifiche amministrative e contabili (di cui all'art. 12 del DPR n.748/1972 e del D.Lgv n. 286/1999).

Per quanto riguarda il monitoraggio e controllo concernenti l'osservanza delle disposizioni in materia di part time dei dipendenti dell'Amministrazione (art. 1, commi da 56 a 65, della legge n. 662/1996), sembra che la naturale collocazione sia nella Direzione generale delle risorse umane e affari generali, a cui è affidata la gestione dei rapporti ed il contenzioso con i dipendenti di tutta l'Amministrazione, fatta salva la possibilità di chiedere l'intervento del Servizio ispettivo interno in caso di necessità.

Per quanto riguarda le vigilanze, per le quali non è esplicitato che si tratta di "vigilanza ispettiva" (vale a dire, vigilanza sul trattamento giuridico ed economico del personale delle aziende autoferrotranviarie e gestioni governative; vigilanza sul trattamento previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative, del lavoro marittimo, portuale e della pesca, degli addetti ai servizi di trasporto aereo; vigilanza in materia di trattamento giuridico ed economico del personale degli enti previdenziali), si chiede se s'intende attribuire a questa Direzione generale l'intera competenza e non solo la funzione di ispezione nelle materie. Se così fosse, la soluzione non sarebbe condivisibile, poiché metterebbe in atto un'organizzazione articolata per aree e professionalità disomogenee. In sostanza, fatti salvi gli specifici interventi di vigilanza ispettiva, sembra che si dovrebbe procedere alle attribuzioni in armonia con la definizione delle aree funzionali, delineata dallo stesso provvedimento organizzativo.

Direzione generale della comunicazione (art. 1-sexies)

Si richiama quanto già detto sopra in merito alle sovrapposizioni, in particolare quella relativa alla comunicazione istituzionale ed al sito web (che si ritrovano sia all'art. 1-bis sia all'art. 1-sexies).

Inoltre, sembrerebbe opportuno incrementare le funzioni per aree d'intervento, prima fra tutte quella relativa alla promozione dell'immagine dell'Amministrazione e di tutte le sue strutture, comprese quelle del territorio, e quella relativa alla promozione delle funzioni e servizi.

Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR) (art. 1-septies)

Convince poco l'accostamento tra la famiglia e la responsabilità sociale delle imprese. Questa materia sembrerebbe maggiormente assimilabile all'area d'intervento affidata alla Direzione generale per la gestione del fondo nazionale delle politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale o, in subordine, a quella della Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali.

Sembra, poi, che debba essere meglio esplicitata la funzione di "contrasto al lavoro minorile" (con probabile riferimento soltanto a quello illegale); ad ogni modo, sembra necessario chiarire quali siano le funzioni che in materia s'intende attribuire a questa Direzione generale, quali alla Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e quali alla Direzione generale per l'attività ispettiva.

Inoltre, si richiama quanto detto sopra sulla sovrapposizione in materia d'integrazione lavorativa delle persone disabili (prevista dall'art. 1-septies e dall'art. 1-decies) e sulla opportunità di una omogeneizzazione espositiva del provvedimento organizzativo, indicando le funzioni per aree d'intervento.

Direzione generale del mercato del lavoro (art. 1-decies)

Ove non si ritenesse di ricondurre ad un'unica struttura la funzione di "integrazione lavorativa delle persone disabili" e la funzione di "inserimento nel lavoro dei disabili", per evitare sovrapposizioni sarebbe opportuno, quanto meno, differenziare meglio l'obiettivo affidato a questa Direzione generale da quello affidato alla Direzione generale per la famiglia.

Direzione generale per l'innovazione tecnologica (art. 1-terdecies)

Si chiede di conoscere se l'attribuzione della funzione di sviluppo e gestione coordinata del Sistema informativo lavoro (S.I.L.) alla Direzione generale del mercato del lavoro si debba intendere un'estrapolazione della materia dalla competenza generale della Direzione generale per l'innovazione tecnologica. In caso positivo, si esprime perplessità, poiché la scelta appare come rinuncia dell'Amministrazione a svolgere con le proprie professionalità il ruolo di progettazione, gestione e coordinamento del sistema informatico di supporto al mercato del lavoro. Sarebbe, piuttosto, funzionale affidare alla Direzione generale del mercato del lavoro gli interventi strategici e normativi di merito ed alla Direzione generale per l'innovazione tecnologica le specifiche prerogative informatiche.

Direzione generale delle risorse umane e affari generali (art. 1-quaterdecies)

Si domanda se la variazione della denominazione, con la posposizione degli "affari generali", si debba intendere come precisa delimitazione delle competenze di questa Direzione generale alla esclusiva materia della gestione delle risorse umane. In caso positivo, si chiede di conoscere quale struttura dovrà curare l'attività legale e contenzioso, nonché gli affari generali dell'intera Amministrazione. Certamente, si potrebbe ipotizzare che ogni Direzione generale debba curare l'attività legale e contenzioso relativi alle proprie funzioni. Ad ogni modo, sembra necessaria l'esplicitazione della soluzione che s'intende adottare.

Direzione generale per la tutela delle condizioni di lavoro (art. 1-quindecies)

Si richiama quanto già detto sopra per il lavoro minorile, cioè che sembra necessaria la specificazione che le funzioni attribuite alla Direzione generale per la famiglia sono correlate allo sviluppo delle politiche sociali, mentre sono della Direzione generale per le tutele le funzioni in materia di disciplina delle condizioni relative ai lavoratori minori.

Sembra che debba essere meglio esplicitata la funzione di "organizzazione del lavoro marittimo, portuale e della pesca", con probabile riferimento alle funzioni in materia di organizzazione del lavoro marittimo, portuale e della pesca.

In ogni caso, sembrerebbe opportuna una norma di chiusura che consenta una lettura del provvedimento, che prevenga il rischio di conflitti negativi di competenza e di vuoti operativi, agevolandone il superamento.

Con l'occasione, si sottolinea la imprescindibile necessità che le nuove funzioni trasferite da altri Ministeri, siano accompagnate dalle relative strutture e risorse umane.

Roma, 19 gennaio 2004

Ugo Menziani
C.G.I.L.

Ferdinando Bombardiere
C.I.S.L.

Giancarlo De Vecchi
U.I.L.

Pasquale Michienzi
C.I.D.A. Unadis

Giuseppe De Cicco
DIRSTAT

FUNZIONE
PUBBLICA



Roma, 27 febbraio 2004

Al Capo di Gabinetto

Come concordato, per le vie brevi, si trasmette l'unita nota a verbale relativo all'incontro tra l'amministrazione e le OO.SS., concernente la presentazione dello schema di regolamento per la riorganizzazione dell'Amministrazione Centrale del Ministero del Lavoro, con l'intesa che tale nota costituisca parte integrante dello stesso.

Si rimane in attesa di ricevere copia del suddetto verbale e del regolamento nella versione contenente le ultime modifiche, distinti saluti.

**p. la FP CGIL - Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Giuseppe Palumbo**



Nota a verbale FP-CGIL su presentazione schema regolamento per la riorganizzazione dell'Amministrazione Centrale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Il 19 u.s. le OO.SS. nazionali sono state convocate per formulare osservazioni sullo schema di regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il testo presentato sul quale è prevista solo la consultazione delle stesse OO.SS., a norma contrattuale, da una prima sommaria lettura appare, a nostro avviso, piuttosto deludente.

L'impressione è, infatti, che si sia voluto predisporre un nuovo assetto che non deriva da una strategia complessiva chiara e definita, ma piuttosto dal compromesso tra diversi interessi e concezioni, alquanto scollato e poco organico.

Discutibile, in primo luogo, la scelta di presentarlo alle OO.SS. dopo il passaggio al Consiglio dei Ministri, che dà la sensazione che ormai i giochi sono stati fatti e che la presentazione alle OO.SS. è atto dovuto, ma non rilevante, sotto il profilo sostanziale e che le osservazioni formulate saranno prese in considerazione solo in via eventuale e marginale.

Peccato, perché questa poteva essere, con modalità diverse, una buona occasione per contribuire a realizzare un riassetto più funzionale e più qualificante sia per l'apporto professionale del personale sia per una migliore fruibilità dei servizi da parte dei cittadini.

Sorvolando sul dettaglio, sulle incongruenze, i refusi e sulle sovrapposizioni non si possono sottacere le seguenti valutazioni.

E' evidente l'occasione perduta o la precisa, discutibile, scelta politica di mancato sviluppo delle politiche sociali sul territorio, nemmeno accennate a livello di «indirizzo». La scelta di «riformare» soltanto l'amministrazione centrale risulta quanto mai asfittica ed incomprensibile, in particolare in una fase di profonda trasformazione normativa. Sarebbe stata, questa, l'occasione per rilanciare anche la problematica delle dotazioni organiche, sia

in relazione ai nuovi compiti ed alle nuove funzioni, sia in relazione ai processi di riqualificazione da contrattare nel prossimo contratto integrativo.

E' poi interessante la lettura delle attribuzioni conferite al Segretariato Generale che appare, più che come segmento di raccordo e di coordinamento tra l'azione politica e la attività amministrativa, come una super direzione generale che ha, tra le altre, competenza prevalente in materia di rapporti con organismi internazionali, e svolge una rilevante funzione di controllo sulla attività degli uffici anche attraverso il Servizio Ispettivo.

Da come è presentato questo ufficio assume un eccessivo rilievo che in determinate condizioni può creare situazioni di deplorable squilibrio.

Altra novità è l'introduzione della Direzione Generale per l'attività ispettiva che è di assoluto rilievo per il futuro degli uffici periferici. Tuttavia, l'organizzazione degli uffici stessi dipende ancora (si suppone) dalla direzione del personale, pur non essendo esplicitato in nessun atto regolamentare e questa mancata specifica rischia di rendere difficilmente gestibili gli uffici periferici del Ministero. La nuova amministrazione centrale inciderà pertanto sull'amministrazione periferica attraverso i settori dell'ispezione e delle controversie di lavoro, ma quest'ultima sarà governata dalla direzione del personale. Senza indicazioni precise in tal senso, chi deciderà l'organizzazione degli uffici (e di conseguenza le linee generali dell'organizzazione del lavoro)? Sarà abbastanza forte la direzione del personale? Riuscirà a conservare quegli spazi di progettualità nella gestione delle risorse umane e nell'organizzazione degli uffici che dovrebbero essere caratteristica peculiare e centrale di ogni moderna pubblica amministrazione?

Di contro si nota un notevole ampliamento della Direzione Generale per la famiglia, del resto strettamente in linea con la posizione politica dell'attuale governo; ci auguriamo che tale esaltazione sia perlomeno seguita da un adeguato conferimento di risorse che non siano quelle temporanee dovute all'utilizzo di risorse esterne.

p. la FP CGIL Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Giuseppe Palumbo

p. la FP CGIL

Roberto Giordano